Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Venerdì, 5 agosto** — **Numero 183**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno	L. **32**:	semestre	L. **17**:	trimestre	L. **9**
» a domicilio e nel Regno:	»	» **36**:	»	» **19**:	»	» **10**
Per gli Stati dell'Unione postale:	»	» **80**:	»	» **41**:	»	» **22**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **530** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7 e 6 luglio 1908, n. 362, sono recate le modificazioni contenute negli articoli che seguono.

Art. 2.

L'art. 1 è sostituito col seguente:

« Gli stipendi e gli altri assegni fissi per gli ufficiali, per gli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra e per gli uomini di truppa del R. esercito, sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge ».

L'art. 5 è sostituito col seguente:

« Le razioni foraggio sono dovute agli ufficiali in ragione dei cavalli che effettivamente posseggono ».

Dopo l'art. 14 è inserito il seguente articolo, articolo 14 *bis*:

« Con R. decreto saranno determinati i casi e le misure nei quali l'assegno e i soprassoldi giornalieri per gli uomini di truppa sono ridotti o sospesi ».

Art. 3.

Alla tabella IV è aggiunto il seguente comma:

« *l*) Ufficiali di qualunque arma o corpo addetti alle scuole ed ai collegi militari (esclusi gli ufficiali provvisti d'indennità di carica, i professori titolari e gli ufficiali addetti ai riparti palafrenieri delle scuole), L. 300.

Applicati ed ufficiali d'ordine addetti alle scuole ed ai collegi militari, L. 240 ».

Art. 4.

Alla tabella VII è sostituita quella annessa alla presente legge.

Art. 5.

Le tabelle VIII e X sono soppresse.

Art. 6.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1911.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1910-911 le variazioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le diverse disposizioni delle leggi contemplate nell'art. 1 della presente legge.

TABELLA VII.

Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

GRADI.

§ 1.

Maresciallo di 1ª classe, L. 3.69 — Maresciallo di 2ª classe, L. 3.[illegible]9 — Maresciallo di 3ª classe, L. 2.69 — Sergente maggiore, L. 2.27 — Sergente, L. 1.87, per ogni triennio di servizio e per cinque trienni i sottufficiali hanno diritto ad un aumento giornaliero di L. 0.30. Compiuti i 18 anni di servizio, continuano a ricevere l'aumento giornaliero di L. 1.50. Quelli trasferiti nel corpo invalidi e veterani continuano a ricevere, finchè restano in servizio, l'aumento nella limitata misura in cui lo godevano all'atto del trasferimento.

Caporale maggiore zappatore, trombettiere e tamburino, L. 0.50.

Caporale maggiore, L. 0.45.

Caporale zappatore, musicante, trombettiere e tamburino ed appuntato musicante, L. 0.30.

Caporale e maniscalco, L. 0.25.

Appuntato, zappatore, trombettiere e tamburino, L. 0.15.

Soldato, L. 0.10.

§ 2 — Carabinieri reali.

Carabinieri a piedi.

Maresciallo d'alloggio maggiore e capo, L. 4.85.

Maresciallo d'alloggio ordinario, L. 4.25.

Brigadiere musicante e trombettiere, L. 3.85.

Brigadiere, L. 3.60.

Vice-brigadiere musicante e trombettiere, L. 3.40.

Vice-brigadiere, L. 3.15.

Appuntato e carabiniere musicante e trombettiere, L. 2.55.

Carabiniere, L. 2.30.

Allievo carabiniere, L. 0.35.

Carabinieri a cavallo.

Maresciallo d'alloggio maggiore e capo, L. 5.29.

Maresciallo d'alloggio ordinario, L. 4.[illegible]9.

Brigadiere trombettiere, L. 4.29.

Brigadiere, L. 4.04.

Vice-brigadiere trombettiere, L. 3.79.

Vice-brigadiere, L. 3.54.

Appuntato e carabiniere trombettiere, L. 2.94.

Carabiniere, L. 2.69.

Allievo carabiniere, L. 0.40.

§ 3 — Detenuti.

Alle compagnie di disciplina speciali, L. 0.10.

Alle compagnie di disciplina di punizione, L. 0.05.

§ 4 — Uomini fuori forza.

Di qualunque grado ed arma, L. 0.10.

Disposizione transitoria.

I furieri maggiori ed i furieri ricevono rispettivamente l'assegno di L. 2.65 e di L. 2.10.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero **531** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli attuali corpi contabile e di commissariato sono aboliti.

Art. 2.

Sono istituiti:

A) Un corpo di commissariato il quale sotto l'autorità dei comandanti di corpo d'armata sovraintende ai servizi di amministrazione generale e, in particolare, ai servizi delle sussistenze, del casermaggio, del vestiario e ad altri approvvigionamenti per l'esercito. Esso consta di:

un ispettorato dei servizi di commissariato;

12 direzioni di commissariato;

ufficiali commissari;

ufficiali di sussistenza;

12 compagnie di sussistenza.

B) Un corpo di amministrazione composto di ufficiali d'amministrazione per la tenuta dei conti presso determinati corpi, istituti e stabilimenti.

Art. 3.

Il numero degli ufficiali dei corpi di commissariato e di amministrazione è dato dalle tabelle organiche seguenti:

Tabella degli ufficiali del corpo di commissariato:
1 maggior generale commissario;
12 colonnelli commissari;
15 tenenti colonnelli commissari;
41 maggiori commissari;
142 capitani commissari.

211 totale.

12 maggiori di sussistenza;
104 capitani di sussistenza;
126 subalterni di sussistenza.

242 totale.

Tabella degli ufficiali del corpo di amministrazione:
1 colonnello;
9 tenenti colonnelli;
24 maggiori;
149 capitani;
173 subalterni.

356 totale.

Art. 4.

I sottotenenti di sussistenza saranno tratti in parti uguali dai sottotenenti di complemento e dai marescialli delle compagnie di sussistenza i quali contino un anno almeno di grado. I primi dovranno soddisfare alle condizioni comuni agli ufficiali di complemento degli altri ruoli e inoltre superare un esame di coltura militare generale e speciale al corpo al quale aspirano; i secondi aver frequentato con buon esito un corso di amministrazione e di tecnologia.

I sottotenenti di amministrazione saranno tratti per un quarto dai sottotenenti di complemento e per il rimanente dai marescialli delle varie armi con un anno almeno di grado. I primi dovranno soddisfare alle condizioni comuni agli ufficiali di complemento degli altri ruoli e inoltre superare un esame su materie di coltura militare generale e speciale al corpo al quale aspirano; i secondi aver frequentato con buon esito un corso di amministrazione e di contabilità.

Per entrambi i ruoli, la deficienza di concorrenti idonei in uno dei due rami di reclutamento andrà a vantaggio dell'esuberanza che fosse per verificarsi nell'altro.

Così pure l'esuberanza di concorrenti al ruolo delle sussistenze potrà colmare le possibili vacanze nel ruolo degli ufficiali d'amministrazione e viceversa, sempre quando lo desiderino i concorrenti stessi e ne abbiano la prescritta idoneità.

Art. 5.

L'art. 8 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito è modificato in quanto alla denominazione di «Corpo contabile» è sostituita quella di «Corpo d'amministrazione» e la nota (1) è completata come segue: «Non sono compresi i maggiori generali medici e il maggiore generale commissario, per i quali il limite di età è di 65 anni».

Ai capoversi 9, 10 ed 11 dell'art. 27 della legge stessa sono sostituiti i seguenti:

9. Ufficiali del corpo di commissariato (non compresi quelli di sussistenza).
10. Ufficiali di sussistenza.
11. Ufficiali del corpo d'amministrazione.
12. Ufficiali del corpo veterinario.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Le tabelle organiche di cui al precedente art. 3 andranno in vigore entro 8 mesi dalla promulgazione della presente legge e contemporaneamente s'intenderanno sciolti gli attuali corpi contabile e di commissariato. Il nuovo organico degli ufficiali commissari, per quanto riguarda le promozioni da capitano a maggiore, sarà però attuato gradatamente, entro tre anni dalla stessa data, secondo norme emanate dal Ministero per decreto Reale.

Art. 7.

Gli ufficiali commissari continueranno a far parte del ruolo al quale appartengono. Gli ufficiali contabili costituiranno i ruoli degli ufficiali di sussistenza e di amministrazione e saranno inoltre ammessi ad occupare, al momento in cui andranno in vigore le tabelle organiche predette, i posti aumentati al ruolo attuale del corpo di commissariato, previo accertamento d'idoneità.

Art. 8.

Gli ufficiali contabili trasferiti nel ruolo degli ufficiali commissari vi prenderanno posto immediatamente dopo gli ufficiali commissari di pari grado ed anzianità.

Art. 9.

La costituzione (o il completamento) dei nuovi ruoli sarà fatta colle modalità che dal Ministero verranno all'uopo stabilite e sulla base dei consueti elementi di giudizio: esigenze di servizio, note caratteristiche, risultato d'esami, anzianità di grado, aspirazione degli interessati.

Interverrà come definitivo il giudizio di una Commissione composta dell'intendente generale dell'esercito, del direttore generale dei servizi logistici ed amministrativi al Ministero, del generale commissario e del colonnello di amministrazione.

Art. 10.

Gli ufficiali contabili, i quali al momento in cui andranno in vigore le tabelle organiche stabilite dalla presente legge, per eccedenza numerica o per altra causa, non si trovassero a farne parte, costituiranno un ruolo transitorio, supplementare a quelli di sussistenza e di amministrazione, dei quali concorreranno

ad appianare le vacanze secondo modalità che dal prefato Ministero saranno stabilite.

Intanto continueranno ad essere adibiti alla tenuta dei conti presso i corpi di fanteria insieme cogli ufficiali d'arma e ad altri servizi contabili, fatta eccezione dei capitani, i quali potranno chiedere l'aspettativa speciale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli* : FANI.

Il numero 881 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142;

Veduto il Nostro decreto 27 settembre 1908 che stabilisce gli organici delle scuole medie per l'anno scolastico 1908-909;

Veduto il Nostro decreto di pari data del presente col quale gli insegnamenti facenti parte delle « Scuole tecniche serali » di Genova sono stati distaccati dal ruolo organico degli Istituti tecnici per formare un ruolo organico speciale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal ruolo organico dell'Istituto tecnico di Genova sono soppresse, dal 1° luglio 1909, le seguenti cattedre:

Una di disegno; una di costruzioni, disegno relativo e geometria descrittiva; una di computisteria e ragioneria; una di meccanica e disegno di macchine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RAVA.

Visto, *Il guardasigilli* : ORLANDO.

Il numero 405 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907 n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visti i nostri decreti 22 febbraio 1903, n. 83 e 20 luglio 1903, n. 366 concernenti la dichiarazione delle zone malariche nel territorio della provincia di Milano;

Visto il rapporto col quale il prefetto della provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la modificazione di alcune zone malariche approvate coi su citati Nostri decreti;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli elenchi delle zone malariche delimitate in provincia di Milano coi Nostri decreti 22 febbraio 1903, n. 83 e 20 luglio 1903, n. 366, vengono ad ogni effetto di legge e di regolamento modificati nei riguardi dei comuni di Masate, Lodi, Milano, Trenno e Vigentino secondo risulta dall'elenco che segue, faciente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli* : FANI.

ELENCO contenente la modificazione di talune zone malariche delimitate in provincia di Milano.

1. Comune di Masate.

Viene revocata la dichiarazione di zona malarica per il Comune suddetto, il cui territorio deve pertanto ritenersi immune dalla malaria.

2. Comune di Lodi.

A modifica del R. decreto 22 febbraio 1903, n. 83 (n. 56 dell'annesso elenco) dal territorio del comune di Lodi il quale venne nella totalità dichiarato zona malarica, deve essere escluso l'abitato della città di Lodi e precisamente il tratto di esso così limitato.

A nord: Dal fiume Adda.

Ad est: Prima della circonvallazione per il tratto che si stacca dalla riva del fiume Adda fino all'incrocio colla strada per la cascina Selvagreca, poi la detta strada fino alla Salvagreca, cascinale che deve essere lasciato nella zona malarica, indi da una linea retta che partendo dalla Selvagreca raggiunge l'abitato di Cà Bassa incluso nella zona malarica.

A sud: da una linea spezzata che partendo dalla Cà Bassa, tocca gli abitati della casa della Zaffarona e della Dorsenina, cascinali tutti da escludersi dalla zona malarica.

Ad ovest: da una retta che partendo dalla Dorsenina va a finire all'incrocio della circonvallazione con la strada per Lodi Vecchio, e da quel punto, lungo la circonvallazione, fino all'Adda.

3. Comune di Milano.

A modifica del R. decreto 20 luglio 1903, n. 366, viene revocata la dichiarazione della zona malarica fatta, con il detto decreto, per parte del territorio comunale, e vengono delimitate tre distinte zone malariche poste ad est, a sud e ad ovest.

I. Zona est: Risulta così delimitata:

A nord: Corso XXII marzo e suo prolungamento fino all'incontro colla Roggia Molinara derivata dal Lambro.

Ad est: confine territoriale che divide il Comune di Milano dai territori di Lambrate e Mezzate.

A sud: confine territoriale, dividente il territorio di Milano da quello di Mezzate (Morsenchio), Chiaravalle Milanese (Nosedo) e Vigentino.

Ad ovest: Cano Taverna dal suo incrocio col prolungamento del Corso XXII Marzo fino alla Cascina Trecca, (da includersi pure nella zona malarica); da questo abitato al confine rimonta la strada che mette da Milano alla Trecca, fino all'incrocio d'essa con l'altra strada alla Cascina Besana, e da qui, in linea retta, va alla Boffalora; indi percorre la roggia Gerenzana per scendere, lungo il limite est del mappale 252 nei CC. SS di Porta Romana, al fontanile De-Giorgi, e lungo questo a cascina Verde sulla provinciale Piacentina. (I cascinali suddetti devono escludersi dalla zona malarica). Piega poi il confine verso est fino alla Gambaloita (esclusa dalla zona malarica) per scendere, verso sud, lungo la strada che da quel Cascinale conduce al limite territoriale di Vigentino.

II. Zona sud - Risulta così delimitata:

A nord: linea che partendo dal confine di Vigentino segue la strada per la cascina Stadera, tocca l'abitato di questa (compreso nella zona malarica) e va alla provinciale per Pavia, donde, attraversando il Naviglio di Pavia, lo rimonta per piccolo tratto fino all'incontro della strada del Cascinale Torretta, posta in zona malarica, per costeggiarla fino all'abitato di Moncucco (da dichiararsi esente da malaria).

Da Moncucco il confine tocca il Lambro meridionale, scende per piccolo tratto lungo lo stesso fino alla cascina Beldiletto; di cui segue una via campestre fino a raggiungere la Roggia Carlessa e lungo una diramazione della stessa zona, la strada della Varesinetta; rimonta poscia lungo la stessa via fino all'abitato di questa Cascina (da includersi nella zona malarica), e segue da qui la Roggia Resticco fino all'incontro della provinciale per Corsico.

Ad est: Confine territoriale di Vigentino.

A sud: Confine territoriale di Assago, di Bozzano e per piccola parte di Opera.

Ad ovest: Prima per breve tratto la provinciale Milano-Abbiategrasso, poi il confine territoriale di Buccinasco, fino a dove questi s'incontra con quello di Assago.

III zona ovest: Confina a nord colla strada Milano-Baggio; ad est colla Roggia Castelletto; a sud col Naviglio Grande, e ad ovest coi limiti territoriali dei comuni di Corsico Baggio e Trenno.

4. Comune di Trenno.

Fermi restando i confini precedentemente fissati col R. decreto 22 febbraio 1903, n. 83, per la zona malarica del Comune suaccennato viene modificata la linea di confine dalla parte orientale, la quale risulta così delimitata: La linea orientale di confine della zona malarica si stacca dal confine territoriale di Musacco (Boldinasco) allo innesto di esso con la strada comunale della Chiusa, lasciando a sud l'abitato della cascina Chiusa; piega ad ovest lungo la stessa strada, attraversando la Oloma, per giungere all'innesto della strada che da Trenno mette a Lampugnano; segue la stessa strada fino alla cascina Cottica e per il fontanile o roggia che lambe il fabbricato della cascina Cottica arriva alla comunale che da Quarto Cagnino mette a Lampugnano, il confine si volge poi ad ovest seguendo quest'ultima strada e piegando con essa a sud fino all'incontro del confine fra il comune di Trenno e quello di Milano CC. SS. di Porta Magenta.

Questo confine territoriale forma poi limite della zona malarica fino all'incontro di esso con la provinciale Vercellese e di lì piega verso oriente lungo la detta provinciale fino allo incontro della strada che da Quarto Gagnino conduce a Trenno, d'onde, seguendo la provinciale stessa, per le cascine Pioppette, esclude dalla zona malarica i terreni a nord della Vercellese compresi tra essa ed il confine territoriale dei CC. SS. di porta Magenta.

La zona malarica del comune di Trenno viene per ciò ad essere delimitata, da una parte, dalla linea sopra descritta e per il resto dalla linea territoriale che divide Trenno dai Comuni circostanti.

5. Comune di Vigentino.

A modifica del R. decreto 22 febbraio 1903, n. 83, con il quale si dichiarava zona malarica tutto il territorio del Comune su cennato compreso l'abitato, viene escluso dalla zona malarica il tratto di territorio compreso, da nord-est e ovest, dal territorio del comune di Milano e da sud dalla linea che qui appresso si descrive:

Detta linea si stacca dalla provinciale Vigentina in corrispondenza della Cascina Vetabbia, prosegue verso ovest lungo la strada consorziale della Vetabbia, arriva alla comunale delle Fontane, che conduce da Morinione a Vigentino, scende verso sud lungo la stessa comunale fino all'innesto di questa con la strada della Cascina Torchio; e per questa strada giunge alla comunale delle Strette per Vigentino e Cascine Visconti. Salendo poscia a nord, lungo quest'ultima, arriva al viottolo per Cascina Ginovani; di qui, lambendo il lato sud del mappale n. 89 di Vigentino, tocca la Roggia Ticinello e la rimonta fino al ponte della strada per Cascina Trebbia; donde va alla Cascina Trebbia e per la roggia Cavallette, a sud della stessa, prosegue sempre verso oriente per innestarsi al confine territoriale di Porta Ticinese, lambendo il mappale n. 14 di Vigentino.

La zona malarica del comune di Vigentino viene perciò ad essere delimitata dai confini territoriali del detto Comune, coi Comuni circostanti da ovest, sud ed est, e dalla parte di nord dalla linea sopra descritta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
LUZZATTI.

Il numero 477 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento unico per le RR. scuole superiori di medicina veterinaria, approvato col R. decreto 29 gennaio 1891, n. 120, e i successivi RR. decreti 20 dicembre 1891, n. 750, e 26 giugno 1898, numero 286, che modificano l'articolo 1 del regolamento stesso;

Considerata la convenienza che nella scuola di medicina veterinaria presso la R. Università di Pisa la nomina del direttore sia fatta in modo da assicurare un avvicendamento nei titolari dell'ufficio;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella scuola di medicina veterinaria presso la Regia Università di Pisa il direttore sarà nominato con decreto Reale tra i professori ordinari di materie ob-

bligatorie per gli allievi della scuola, durerà in ufficio due anni, e non potrà esser nominato di nuovo allo stesso ufficio se non dopo l'intervallo di almeno un biennio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero 469 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 24 marzo 1907, n. 116; 6 della legge 14 luglio stesso anno, n. 538; e 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442;

Vista la relazione della Commissione centrale istituita ai termini dell'art. 101 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248;

Visto l'art. 384 del regolamento 17 giugno 1909, n. 455;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati gli annessi elenchi, visti, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, delle quote di concorso a carico dello Stato per gli anni 1907, 1908 e 1909, concesse ai Comuni indicati negli elenchi medesimi per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 31 marzo 1904, numero 140, 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

ELENCO delle somme da corrispondersi ai sottoindicati Comuni per l'anno 1907 come quota di concorso dello Stato per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

Num. d'ord.	PROVINCIE	COMUNI	Importo
1	Campobasso	Mirabello Sannitico	1,758 25
2	Id.	Provvidenti	508 55
3	Cosenza	Cropalati	506 —
4	Id.	Mendicino	2,602 50
5	Potenza	Sasso Castalda	1,318 —
6	Reggio Calabria	Salice Calabro	116 55
7	Teramo	Cappelle	244 25
		Totale L.	7,054 10

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

ELENCO delle somme da corrispondersi ai sottoindicati Comuni per l'anno 1908 come quota di concorso dello Stato per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

N. d'ord.	PROVINCIE	COMUNI	Importo
1	Aquila	Sante Marie	2,696 10
2	Benevento	Durazzano	381 35
3	Campobasso	Mirabello Sannitico	1,758 25
4	Id.	Castelbottaccio	190 30
5	Id.	Molise	343 05
6	Id.	Pizzone	699 25
7	Id.	Rocchetta al Volturno	2,128 —
8	Id.	San Vincenzo al Volturno	658 40
9	Id.	Provvidenti	435 50
10	Id.	San Giovanni in Galdo	187 —
11	Id.	Pettoranello di Molise	1,320 50
12	Id.	Morrone del Sannio	516 —
13	Id.	Ripalimosano	691 —
14	Id.	Colli al Volturno	270 90
15	Id.	Bagnoli del Trigno	1,370 —
16	Cosenza	Acquappesa	1,079 72
17	Id.	Bianchi	617 10
18	Id.	Rose	1,201 62
19	Id.	Rovito	908 20
20	Id.	Cropalati	615 50
21	Id.	Mendicino	2,569 —
22	Girgenti	Naro	720 10
23	Messina	Mojo Alcantara	256 —
24	Id.	Piraino	1,051 75
25	Id.	Tusa	1,048 28
26	Potenza	Sasso Castalda	1,727 —
27	Reggio Calabria	Salice Calabro	384 81
28	Teramo	Torano Nuovo	493 40
29	Id.	Cappelle	134 75
30	Trapani	Vita	3,037 50
		Totale L.	29,510 33

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

ELENCO delle somme da corrispondersi ai sottoindicati Comuni per l'anno 1909 come quota di concorso dello Stato per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

N. d'ord.	PROVINCIE	COMUNI	Importo
1	Aquila	Alfedena	110 35
2	Campobasso	Acquaviva Collecroce	439 —

N. d'ord.	PROVINCIE	COMUNI	Importo
3	Campobasso	Castelpetroso	501 50
4	Id.	Mirabello Sannitico	879 15
5	Id.	Capracotta	1,038 77
6	Id.	Campomarino	417 14
7	Id.	Castellino del Biferno	1,062 20
8	Caserta	Liberi di Formicola	329 27
9	Id.	Marigliancella	275 45
10	Id.	Rocca d'Arce	449 25
11	Id.	Villa Latina	392 35
12	Id.	Rocchetta e Croce	399 32
13	Id.	Cajanello	466 74
14	Id.	Pescosolido	701 54
15	Id.	Rocca d'Evandro	491 65
16	Id.	Sant'Ambrogio sul Garigliano	379 66
17	Id.	Sant'Apollinare	128 55
18	Id.	Acquafondata	675 —
19	Id.	Castellonorato	476 88
20	Id.	Castelnuovo Parano	218 86
21	Id.	Vallerotonda	1,290 55
22	Cosenza	Ajello in Calabria	2,010 82
23	Id.	Altomonte	1,357 88
24	Id.	Castrolibero	533 95
25	Id.	Grisolia Cipollina	961 32
26	Id.	Montalto Uffugo	997 60
27	Id.	Mormanno	1,306 17
28	Id.	Cropalati	383 43
29	Id.	Mandatoriccio	85 18
30	Id.	Mendicino	1,219 50
31	Girgenti	Naro	309 —
32	Id.	Grotte	4,676 50
33	Palermo	Parco	1,553 75
34	Id.	Giardinello	380 70
35	Id.	Isola delle Femmine	114 18
36	Id.	Monreale	2,510 —
37	Id.	Termini Imerese	2,722 72
38	Potenza	Vietri di Potenza	171 52
39	Id.	Muro Lucano	1,737 —
40	Id.	Sasso Castaldo	910 89
41	Id.	Calvera	1,251 07
42	Id.	Nemoli	447 85
43	Reggio Calabria	Salice Calabro	192 40
44	Salerno	Caselle in Pittari	504 50
45	Id.	Corbara	467 —
46	Id.	Roscigno	1,094 47
47	Id.	Stio	436 —
48	Salerno	Torre Orsaja	942 —
49	Id.	Vibonati	1,592 61
50	Id.	Postiglione	1,000 50
51	Id.	Valoa	104 85
52	Teramo	Castiglione della Valle	155 18
53	Id.	Loreto Aprutino	307 15
54	Id.	Farindola	919 —
55	Id.	Notaresco	257 20
56	Id.	Torricella Sicura	252 —
57	Id.	Corropoli	334 08
58	Trapani	Monte San Giuliano	9,174 70
59	Id.	Santa Ninfa	2,021 50
		Totale L.	56,529 35

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Il numero 536 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 21 della legge 24 dicembre 1908, n. 750, che dà facoltà di coordinare e pubblicare un testo unico di tutte le leggi sul Debito pubblico;

Udito il Consiglio di Stato:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico di tutte le leggi sul Debito pubblico, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

TESTO UNICO
delle leggi sul debito pubblico

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.
(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 1).

È istituito il Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia.

Art. 2.
(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 2).

Nessuna rendita potrà essere iscritta sul Gran Libro se non in virtù d'una legge.

Art. 3.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 3).

Le rendite iscritte sul Gran Libro non potranno mai in nessun tempo, o per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venire assoggettate a veruna speciale imposta, e il loro pagamento non potrà mai in nessun tempo, o per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venir diminuito o ritardato.

Art. 4.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 4).

La prima assegnazione da farsi nel bilancio di ciascun anno sarà per il pagamento delle rendite che costituiscono il Debito pubblico.

Art. 5.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 5).

Alla estinzione del Debito pubblico provvederanno le leggi annuali dei bilanci.

Art. 6.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 8 — Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *D*, articoli 1 e 6 — Legge 18 dicembre 1873, n. 1726 articoli 1 e 2).

Le operazioni ammesse e regolate dalla presente legge possono essere chieste all'Amministrazione del Debito pubblico, fuori de luogo di sua sede, a mezzo delle Intendenze di finanza.

TITOLO II.

Delle iscrizioni delle rendite e dei titoli che le rappresentano.

Art. 7.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 8 — Legge 10 agosto 1870, n. 5784 allegato *D*, art. 1).

Il Gran Libro è conservato presso la Direzione generale del Debito pubblico.

Un duplicato è depositato presso la Corte dei conti.

Art. 8.

(Legge 4 agosto 1861, n. 174, art. 3 e 4 — Legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato *L*, art. 8 — Legge 12 giugno 1902, n. 166, art. 2 — Legge 29 giugno 1906, n. 262, art. 1 — Legge 24 dicembre 1908, n. 731, art. 7).

Nel Gran Libro del Debito pubblico sono iscritte le rendite dei seguenti debiti consolidati:

a) consolidato fruttante l'interesse annuo, fino al 1° gennaio 1912, in ragione di L. 3.75 per cento, e, successivamente, in ragione di L. 3.50 per cento, esente da ogni imposta presente e futura.

La rendita di questo consolidato non sarà convertibile in altra a minor interesse fino a tutto l'anno 1920;

b) consolidato fruttante l'interesse annuo di L. 3.50 per cento, creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, non soggetto a conversione a tutto il 30 giugno 1916, e le cui emissioni cessarono per effetto della legge 24 dicembre 1908, n. 731;

c) consolidato fruttante l'interesse annuo di L. 3 per cento lordo.

Art. 9.

(Legge 22 luglio 1894, n. 339, articoli 2 e 12 — Legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato *L*, articoli 1, 3, 5 e 6 — Legge 12 giugno 1902, n. 166, art. 1 — Legge 21 dicembre 1903, n. 483, articoli 1 e 2).

Le rendite del consolidato 4.50 per cento netto, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, pertinenti alle pubbliche istituzioni di beneficenza, per effetto delle leggi 22 luglio 1894, n. 339, e 21 dicembre 1903, n. 483, rimangono inscritte nel Gran Libro sotto la denominazione: « Antiche rendite consolidate nominative 4.50 netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza ».

Le rendite stesse, salvo il caso della fusione di due o più enti intestatari delle medesime o di cessione ad altro ente di identica natura, saranno soggette di pieno diritto alla conversione pura o semplice nel consolidato 3.50 per cento creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, per effetto di qualsiasi operazione, per la quale debbano essere trasferite ad intestatari diversi, ovvero tramutate al portatore.

Art. 10.

(Legge 21 dicembre 1903, n. 483, art. 3).

Le disposizioni dell'articolo precedente sono estese alle rendite del consolidato 4.50 pertinenti al fondo di beneficenza e religione della città di Roma, in quanto risultino ad esso assegnate in surrogazione di consolidato 5 per cento, per effetto dell'art. 3 dell' allegato *L* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, e applicate a scopi di beneficenza, comprese quelle affette al servizio delle pensioni monastiche, il cui capitale, ai termini dell'art. 15 della legge 30 luglio 1896, n. 343, è già acquisito alla beneficenza.

Le stesse disposizioni sono estese alle rendite del consolidato 4.50, pertinenti alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia degli operai.

Art. 11.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, articoli 9 e 10 — Legge 29 aprile 1877, n. 379 (serie 2ª), art. 1 — Legge 12 giugno 1902, n. 166, art. 2 — Legge 29 giugno 1906, n. 262, art. 1).

Le rendite consolidate sono iscritte o al portatore o a persona determinata, salvo per il consolidato 4.50 per cento, il disposto del precedente art. 9.

Le prime sono rappresentate da titoli al portatore, le seconde da titoli nominativi o misti.

I titoli al portatore consistono in cartelle staccate da un registro a matrice. Ogni cartella ha una serie di cedole pel pagamento della rendita in rate semestrali.

I titoli nominativi consistono in un certificato dell'iscrizione della rendita; i misti in un certificato della iscrizione della rendita, il quale ha una serie di cedole semestrali pagabili al portatore nel Regno.

Art. 12.

(Legge 4 agosto 1861, n. 174, art. 7 — Legge 29 aprile 1877, n. 37 art. 4 — Legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato *L*, art. 8 Legge 12 giugno 1902, n. 166, art. 2 — Legge 29 giugno 19 n. 262, art. 1).

Le rendite al portatore o miste del consolidato 3.75 per cen netto sono distinte in serie di L. 3.75, 7.50, 18.75, 37.50, 75, 1 375, 750.

Le rendite al portatore o miste del consolidato 3.50 per cen netto, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 8, e quelle del consolidato 3.50 per cento netto, a cui si ridurrà il consolidato 3.75 per cento netto col 1° gennaio 1912, sono distinte in serie da L. 3.50, 7, 17.50, 35, 70, 140, 350, 700.

Le rendite al portatore o miste del consolidato 3 per cento lordo sono di L. 3, 6, 12, 30, 60, 150, 300, 900.

Art. 13.

(Legge 4 agosto 1861, n. 174, art. 8 — Legge 22 luglio 1894, n. 339. allegato *L*, articoli 2 e 8 — Legge 12 giugno 1902, n. 166, art. 2 — Legge 29 giugno 1906, n. 262, art. 1).

Le rendite nominative del consolidato 3.75 e dei consolidati 3.50 per cento netto possono essere rispettivamente di L. 3.75, di L. 3.50 e di qualunque multiplo di queste somme.

Quelle dei consolidati 3 per cento lordo e 4.50 per cento netto possono essere di L. 3 e di qualunque multiplo di questa somma.

Art. 14.

(Legge 4 agosto 1861, n. 174, articoli 10 e 11).

Gli assegni provvisori al portatore o nominativi, per frazioni di rendita d'importo inferiore al *minimum* fissato negli articoli 12 e 13 per l'iscrizione nel Gran Libro, possono essere cambiati in titoli di rendita consolidata, semprechè, riuniti, formino una rendita non inferiore a quelle determinate negli articoli predetti.

La riunione potrà essere fatta tanto dai privati, quanto dall'Am-

ministrazione del Debito pubblico, alla quale è data facoltà di acquistare al prezzo corrente i suddetti assegni, purchè siano liberi da ogni vincolo.

Art. 15.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 12).

Le rendite nominative sono iscritte al nome di una sola persona o di un solo stabilimento o corpo morale.

Possono iscriversi al nome di più minori, o di altri amministrati, purchè siano rappresentati da un sol tutore, curatore od amministratore.

Art. 16.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 13).

Le rendite al nome di minori o di altri amministrati portano la menzione dello stato e della qualità dei titolari, ed il nome del tutore od altro legittimo rappresentante della persona o del patrimonio cui spettano.

I tutori, curatori od amministratori saranno responsabili della mancanza di tale indicazione.

Art. 17.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 14).

Le case di commercio debbono iscrivere il nome della ditta o ragione di banca o di commercio, quale risulta dagli atti regolarmente depositati presso la cancelleria del tribunale competente, a norma del Codice di commercio.

Art. 18.

(Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 2).

Le rendite miste non possono iscriversi al nome di stabilimenti o corpi morali, o di minori, di interdetti, o di altre persone, che non abbiano la piena e libera facoltà di disporre dei loro beni.

Art. 19.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 15 — Legge 29 aprile 1877, numero 3790 (serie 2ª), art. 2).

L'Amministrazione del Debito pubblico riconosce soltanto la persona iscritta sul Gran Libro come proprietaria della rendita nominativa o mista.

TITOLO III.

Delle traslazioni, dei tramutamenti e dei loro effetti.

Art. 20.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 17 — Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 3).

Le rendite al portatore possono dividersi, riunirsi o tramutarsi in nominative o miste, a semplice richiesta dell'esibitore.

Art. 21.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 16 — Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), articoli 2 e 3).

Le rendite nominative o miste possono trasferirsi, dividersi, o riunirsi sotto gli stessi o sotto altri nomi, a volontà dei titolari. Possono ancora tramutarsi in rendite al portatore, qualora non siano soggette a vincolo.

Art. 22.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, articoli 18 e 23 — Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 2 — Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 1).

Per la traslazione delle rendite nominative o miste e per il loro tramutamento al portatore, il consenso deve esser dato dal titolare o dai suoi eredi od aventi causa, direttamente o da persona delegata con procura in forma autentica, o con firma autenticata, in uno dei seguenti modi:

1° mediante atto pubblico notarile, o giudiziale, o amministrativo;

2° mediante scrittura privata a firma autenticata da notaio;

3° mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del Debito pubblico o presso un'Intendenza di finanza, con la firma del dichiarante autenticata da un agente di cambio o da un notaio, specialmente accreditati per le operazioni di debito pubblico.

Potrà altresì il consenso essere prestato personalmente dal titolare mediante dichiarazione fatta a tergo del certificato, con firma autenticata da un agente di cambio accreditato o da un notaio.

L'ufficiale che eseguisce l'autenticazione deve certificare anche la identità personale e la capacità giuridica dei firmatari.

In ogni caso si dovrà fare il deposito dei certificati di rendita di cui si chieda la traslazione o il tramutamento.

Art. 23.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 18 — Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 3 — Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 1).

Le rendite nominative possono convertirsi in rendite miste con le formalità prescritte nel precedente articolo, ed anche sopra semplice domanda con firma autenticata a norma dell' articolo medesimo.

Le rendite miste si possono convertire in nominative sulla semplice richiesta del titolare.

Art. 24.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 19 — Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 2).

La traslazione delle rendite nominative o miste potrà anche operarsi per decisione di giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini, e che sia essa pure accompagnata dal certificato di iscrizione.

Art. 25.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 20 — Legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. *D*, art. 2 — Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 2).

Le traslazioni agli eredi, legatari ed altri aventi diritto, nonchè i tramutamenti delle rendite nominative o miste, nei casi di successione testamentaria o intestata, avranno luogo previo deposito in originale od in copia autentica del titolo legale a possedere, consistente in un decreto pronunziato in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo in cui si sarà aperta la successione.

Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, la traslazione o il tramutamento non potranno aver luogo se non sia prodotta anche la decisione giudiziale e se questa non sia passata in giudicato.

Nel caso di fallimento si applicheranno le leggi in vigore sulla materia, e le traslazioni o i tramutamenti avranno luogo in conformità delle ordinanze e delle sentenze dei giudici competenti.

Anche nei casi di morte o di fallimento, la domanda di traslazione o di tramutamento deve essere accompagnata dal certificato d'iscrizione, salvo che il giudice competente abbia espressamente ordinato che la traslazione o il tramutamento abbiano luogo anche senza il detto deposito. In quest'ultimo caso per altro la traslazione o il tramutamento non potranno eseguirsi se non dopo l'adempimento delle formalità prescritte all'articolo 48, e dopo spirato il termine ivi stabilito, e salvo, per le rendite miste, il disposto dell'art. 51.

Art. 26.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 20 — Legge 11 agosto 1870, numero 5784, alleg. *D*, art. 2 — Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª, art. 2 — Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 2).

Nei casi di successione, testamentaria o intestata, del cessionario o dell'aggiudicatario per sentenza delle rendite nominative o miste oppure del creditore ipotecario, o dell'usufruttuario delle rendite nominative, gli eredi e legatari o loro aventi causa devono presentare il titolo legale a possedere, richiesto, nell'articolo precedente, per la successione del titolare.

Art. 27.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 20 — Legge 11 agosto 1870, numero 5784, alleg. *D*, art. 2 — Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 2 — Legge 24 dicembre 1908, n. 750, articoli 2 e 3)

Quando si tratti di rendite nominative o miste, il cui valore ca-

pitale non sia superiore a L. 2000, in luogo del titolo legale a possedere, quale è richiesto dai precedenti articoli 25 e 26, è ammessa la prova diretta della successione col deposito presso l'Amministrazione del Debito pubblico dell'atto di morte, del testamento, se esista, e di un atto giudiziale di notorietà, nella forma che sarà stabilita dal regolamento.

Agli effetti del presente articolo, il valore capitale sarà determinato moltiplicando per 25 l'ammontare netto della rendita.

In ogni caso però, quando sull'operazione richiesta sorga un dubbio che l'Amministrazione del Debito pubblico non creda di potere essa risolvere, dovrà il richiedente fornire la prova della successione nella forma indicata dagli articoli 25 e 26.

Art. 28.

(Legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. *D*, art. 2 — Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 2 — Legge 24 dicembre 1908, numero 750, art. 4).

Per le successioni aperte all'estero del titolare delle rendite nominative o miste, del cessionario, dell'aggiudicatario per sentenza o del creditore ipotecario, il titolo legale a possedere deve risultare da un decreto della Corte di appello di Roma, pronunziato in Camera di consiglio, ai termini del precedente art. 25.

Nondimeno, anche per le successioni aperte all'estero, nei limiti di valore e colla riserva espressa nel precedente art. 27, l'Amministrazione del Debito pubblico può ammettere la prova diretta, con la produzione dei documenti indicati nello stesso articolo.

Art. 29.

(Legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. *D*, art. 3).

Il titolo legale dello svincolo, divisione o trasferimento delle rendite iscritte con vincolo di feudo, fidecommesso od altrimenti, in favore dei successori, le quali siano divenute libere per effetto delle leggi abolitive di siffatti vincoli, consisterà in un decreto pronunziato in Camera di consiglio dal tribunale civile del domicilio di chi se ne trovava investito alla pubblicazione delle leggi medesime.

Art. 30.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 21).

Allorquando, sopra istanza di chi ha una ipoteca speciale e convenzionale sulla rendita nominativa a tenore del successivo articolo 34, è seguita la vendita forzata della rendita stessa, può il compratore, in ordine all'atto di acquisto, ottenere la traslazione al proprio nome, e, se il possessore vincolato rifiuti la consegna del certificato, non è necessario farne il deposito.

Art. 31.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 22 — Legge 29 aprile 1877, numero 3790 (serie 2ª), art. 2).

Quando siano esibiti gli atti di cui nei precedenti articoli dal 22 al 30 inclusivo, l'Amministrazione del Debito pubblico eseguisce senz'altro le traslazioni ed i tramutamenti, salvo soltanto il disposto degli articoli 36 e 48.

TITOLO IV.

Delle ipoteche e degli altri vincoli.

Art. 32.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 29 — Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 2).

Le rendite al portatore e miste non possono sottoporsi a vincolo o ad ipoteca.

Art. 33.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 24 — Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 11).

Le rendite nominative, benchè mobili, possono essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca speciale e convenzionale, previo consenso dato nei modi indicati nei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 22.

Qualora però si tratti di tramutare rendita al portatore in rendita nominativa e di sottoporla contemporaneamente ad ipoteca o vincolo, può essere prodotta la sola istanza con la firma dell'esibitore delle cartelle.

Art. 34.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 25 — Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 9).

L'usufrutto vitalizio di rendite nominative non è ammesso a favore di più persone se non congiuntamente.

Quando il vincolo dell'usufrutto sia a favore di una persona e suoi aventi causa o di una corporazione e di qualsivoglia stabilimento, non potrà durare oltre a trent'anni.

Art. 35.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 26 — Legge 24 dicembre 1908, n. 750, articoli 1 e 11).

Dell'ipoteca e del vincolo sarà fatta precisa e specifica annotazione tanto sulla iscrizione, quanto sul relativo certificato, indicando anche l'atto dal quale deriva o viene riconosciuto, e che, ove non consista nella istanza indicata nel 2° comma dell'art. 33, deve essere conforme agli articoli 22 (nn. 1, 2 e 3) e 24. Nemmeno il vincolo di usufrutto, che si fonda sulla legge, ottiene il suo effetto prima della duplice annotazione sulla iscrizione e sul certificato.

Art. 36.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 27).

Il vincolo e l'ipoteca saranno identicamente conservati e trasportati nei passaggi e traslazioni delle rendite.

Art. 37.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 28).

Una rendita non può essere soggetta che ad un solo vincolo o ad una sola ipoteca, tranne però il caso in cui trattisi di annotazione di diritto di usufrutto, sia legale, sia convenzionale.

Art. 38.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 33 — Legge 24 dicembre 1908 n. 750, art. 6).

Le rendite nominative sottoposte ad ipoteca sono rese libere:

1° per consenso del creditore o del suo legittimo rappresentante o avente causa:

2° per deliberazione o per decreto dell'autorità competente;

3° per sentenza;

4° per prescrizione, quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro trent'anni, salvo le eccezioni contenute nell'articolo seguente.

Art. 39.

(Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 7).

Non sono soggette a rinnovazione:

a) le ipoteche per cauzioni imposte dalle leggi nell'interesse del pubblico per cause dipendenti dall'esercizio di uffici o professioni;

b) le ipoteche a favore dell'erario per i contabili dello Stato.

Le ipoteche a favore della moglie su rendite del marito, a garanzia della dote e dei lucri dotali, conservano il loro effetto senza la rinnovazione, per il tempo stabilito dall'art. 2091 del Codice civile.

Art. 40.

(Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 8).

Per ottenere la rinnovazione delle ipoteche sulle rendite deve essere presentata all'Amministrazione del Debito pubblico analoga domanda in doppio esemplare.

Le rinnovazioni eseguite sulle iscrizioni del Gran libro avranno effetto anche se non siano riportate sui relativi certificati. Esse però dovranno essere rese pubbliche, a cura dell'Amministrazione del Debito pubblico, con elenchi trimestrali, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Per le rinnovazioni delle ipoteche sulle rendite saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2001 a 2006 inclusivamente, del Codice civile, concernenti le rinnovazioni delle ipoteche sui beni immobili.

Art. 41.

(Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 9).

L'usufrutto si estingue nei casi indicati dagli articoli 515, 517 e 518 del Codice civile.

Art. 42.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 33 — Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 10).

Le rendite nominative annotate di vincoli diversi da quello ipotecario sono rese libere:

1° per consenso o rinunzia di chi vi abbia interesse;

2° per deliberazione o per decreto dell'autorità competente;

3° per sentenza.

Art. 43.

(Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 11).

Per la cancellazione e la riduzione delle ipoteche e dei vincoli, il consenso deve essere dato nei modi indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 22.

Art. 44.

(Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 12).

Le ipoteche e gli altri vincoli si estinguono pure:

a) con l'estinguersi dell'obbligazione;

b) con lo spirare del termine a cui furono limitate;

c) col verificarsi della condizione risolutiva che vi fu apposta;

d) e, in genere, quando si verifichi la cessazione della loro causa, nei casi ammessi dalle leggi.

Per ottenere la cancellazione saranno osservate le modalità da stabilirsi nel regolamento.

TITOLO V.

Delle opposizioni e delle esecuzioni.

Art. 45.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 35).

In nessun caso sarà ammesso sequestro, impedimento od opposizione di sorta alcuna sulle iscrizioni di rendita al portatore.

Art. 46.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 11).

Le cartelle sono a rischio e pericolo dei portatori.

Art. 47.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, articoli 30 e 32 — Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 13).

Le iscrizioni di rendita nominativa sono soggette ad opposizione nei casi:

1° di perdita o smarrimento del certificato di iscrizione, denunziati dal titolare o dal suo rappresentante o avente causa;

2° di controversia sul diritto a succedere;

3° di fallimento del titolare;

4° di esecuzione per effetto della ipoteca.

All'infuori dei casi previsti, le iscrizioni nominative non saranno soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsiasi causa; e, negli ultimi tre casi, le opposizioni non avranno effetto alcuno presso l'Amministrazione, se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziario, e notificate direttamente al direttore generale dell'Amministrazione stessa.

Art. 48.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 31).

Nel caso di perdita di un certificato d'iscrizione nominativa, il titolare, od il suo legittimo rappresentante, può ottenere la sospensione del pagamento ed il rilascio di un nuovo certificato, presentandone domanda con firma debitamente autenticata e colla esibizione di elementi e di documenti atti a fornire una prova sommaria del fatto allegato.

L'Amministrazione del Debito pubblico ne farà pubblicare avviso tre volte nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nelle Borse di commercio.

Il nuovo certificato sarà rilasciato sei mesi dopo la prima pubblicazione, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni.

Contemporaneamente al rilascio del nuovo certificato, sarà dichiarato l'annullamento del certificato precedente.

Art. 49.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 33).

L'esecuzione derivante dall'ipoteca o dal vincolo avrà effetto per virtù ed in conformità delle decisioni del giudice competente.

Art. 50.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 34).

Le rendite sottoposte ad ipoteca nell'interesse dello Stato e della pubblica Amministrazione saranno rese libere e trasferite in tutto o in parte a favore del Governo per determinazione dell'autorità competente.

Art. 51.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 30 — Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 2 — Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 13).

Le iscrizioni miste saranno soggette ad opposizione nei casi contemplati nei numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 47; ma la opposizione non impedirà il libero pagamento delle rate semestrali al portatore delle relative cedole che si troveranno già emesse.

L'oppositore però, che abbia adempiuto alle formalità dalla legge prescritte, potrà ottenere dalla Direzione generale del Debito pubblico un certificato provvisorio comprovante il diritto che gli spetti sopra il nuovo titolo, il quale non sarà emesso che quando sia esaurita la serie delle cedole annesse al titolo contemplato nell'atto di opposizione.

TITOLO VI.

Delle controversie in confronto dell'Amministrazione del Debito pubblico.

Art. 52.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 8 — Legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. *E*, art. 11 — R. decreto 25 giugno 1865, n. 2361, art. 2 e relativa tabella — Legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. *D*, articolo 1 — Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 13).

Le citazioni e le notificazioni riguardanti l'Amministrazione del Debito pubblico debbono farsi esclusivamente al direttore generale dell'Amministrazione stessa.

Art. 53.

(Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 14).

Qualora l'Amministrazione del Debito pubblico si ricusi di eseguire una qualsiasi operazione sopra rendite, la parte richiedente può richiamarsene al tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvederà con decreto pronunziato in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e sentita pure la suddetta Amministrazione nelle sue osservazioni scritte.

Contro il provvedimento del tribunale è ammesso il richiamo in appello, anche da parte dell'Amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento.

Il tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza, potrà ordinare che siano chiamate le parti, che si presumano interessate, o rimandarle a giudizio in contraddittorio, e potrà pure ordinare pubblicazioni o mandare ad eseguire l'operazione con speciali cautele.

Art. 54.

(Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 15).

Per le controversie riguardanti la interpretazione delle leggi sul Debito pubblico, rimane ferma la giurisdizione della V sezione del Consiglio di Stato, ai termini dell'art. 23, n. 1, del testo unico di legge sulla giustizia amministrativa, approvato col R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

TITOLO VII.

Del pagamento della rendita.

Art. 55.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 36 — Legge 4 agosto 1861, n. 174, art. 6 — Legge 22 luglio 1894, n. 339, alleg. *L*, art. 8 — Legge 29 giugno 1906, n. 262, art. 1).

La rendita annua del consolidato 3.75-3.50 per cento netto, e quella del consolidato 3 per cento lordo, sono pagate, in due rate uguali, alla scadenza di ogni semestre.

Le rate semestrali del consolidato 3.75-3.50 per cento sono pagate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Quelle semestrali del consolidato 3 per cento il 1° aprile ed il 1° ottobre.

Art. 56.

(Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 1 — Legge 12 giugno 1902, n. 166, art.)2.

La rendita del consolidato 3.50 per cento netto, di cui all'art. 8, lettera *b*) è pagata:

a) sui titoli al portatore, all'interno, presso le sezioni di tesoreria dello Stato, e all'estero, nelle piazze destinate per decreto Reale, in rate semestrali scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio;

b) sui titoli misti, all'interno, in rate semestrali scadenti al 1° gennaio e al 1° luglio;

c) sui titoli nominativi, all'interno, in rate trimestrali scadenti al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre.

Art. 57.

(Legge 22 luglio 1894, n. 339, alleg. *L*, art. 2 — Legge 21 dicembre 1903, n. 483, articoli 2 e 3).

La rendita del consolidato 3.50 per cento netto è pagata nel Regno, a rate trimestrali, alle scadenze 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre.

Art. 58.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 36 — Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 1).

Il pagamento delle rate delle rendite al portatore o miste si fa verso consegna delle cedole.

Il pagamento delle rate delle rendite nominative si fa verso quietanza, annotandolo sui titoli nel modo stabilito dal regolamento.

Art. 59.

(Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 5).

Nel caso di morte dell'usufruttuario a vita, le competenze maturate sino al giorno della morte sono pagate agli aventi ragione, che ne presentino domanda regolarmente documentata, come agli articoli 26 e 28.

Quando gli interessi dovuti non superino la somma di L. 2000, è ammessa la prova diretta della successione, ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28.

Ove però trattisi di somma inferiore alle L. 100, basta un semplice atto di notorietà, a giustificazione del diritto di successione.

Art. 60.

(Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 16).

Il pagamento delle rate semestrali sulle rendite nominative dei consolidati non soggette ad usufrutto vitalizio e non subordinate a speciali condizioni, potrà effettuarsi anche prima della scadenza in forza di decreto Ministeriale, registrato alla Corte dei conti.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'anticipato pagamento

Art. 61.

(Legge 25 gennaio 1873, n. 1242 (serie 2ª), articolo unico — Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 1 — Legge 22 luglio 1894, n. 339, alleg. *L*, articoli 2 e 8 — Legge 12 giugno 1902, n. 166, art. 2 — Legge 29 giugno 1906, n. 262, art. 1).

Le cedole semestrali delle cartelle al portatore e dei certificati misti dei debiti pubblici consolidati, di cui nell'articolo 8, sono ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualunque periodo del semestre che precede la loro scadenza.

Art. 62.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 37 — Legge 22 luglio 1894, n. 339, alleg. *L*, art. 2 — Legge 12 giugno 1902, n. 166, articoli 1 e 2 — Legge 21 dicembre 1903, n. 483, articoli 1, 2 e 3).

Le rate semestrali e trimestrali, non reclamate per il corso di cinque anni continui dalla scadenza dei pagamenti sono prescritte.

Sarà annullata l'iscrizione della rendita, della quale non siasi reclamato il pagamento nel corso di 30 anni continui.

TITOLO VIII.

Dei debiti inclusi separatamente nel Gran Libro e di quelli non inclusi.

Art. 63.

(Legge 24 dicembre 1908, n. 731, articoli 1, 2, 3 e 4 — Legge 15 maggio 1910, n. 228, articoli 1, 2, 3 e 4).

Le rendite dei debiti redimibili 3.50 per cento e 3 per cento, esenti da ogni imposta presente e futura, da emettersi in conformità delle leggi 24 dicembre 1908, n. 731 e 15 maggio 1910, n. 228, e per gli scopi in esse determinati, saranno inscritte nel Gran Libro del Debito pubblico per categorie, del valore capitale di 150 milioni di lire ciascuna pel 3.50 per cento, e di 175 milioni di lire pel 3 per cento.

Ciascuna categoria sarà composta di titoli unitari del valore capitale di lire 500, e di titoli multipli, che potranno essere da lire 2500, da lire 5000, da lire 10,000 e da lire 20.000. Per il debito 3 per cento potranno emettersi titoli summultipli da lire cento.

Gli interessi sui titoli relativi saranno pagati a rate semestrali posticipate, scadenti il 1° aprile e 1° ottobre di ciascun anno.

Art. 64.

(Legge 24 dicembre 1908, n. 731, articoli 1 e 2 — Legge 15 maggio 1910, n. 228, articoli 1 e 6).

I titoli compresi in ciascuna delle categorie costituenti i debiti di cui all'articolo precedente saranno ammortizzati in 50 anni, mediante sorteggio.

Art. 65.

(Legge 4 agosto 1861, n. 174, art. 18 — Legge 29 giugno 1871, n. 339, art. 9 — Legge 24 dicembre 1908, n. 731, art. 2 — Legge 15 maggio 1910, n. 228, art. 2).

Le disposizioni che regolano il Gran Libro, sono estese ai debiti di cui al precedente art. 63, nonchè ai debiti inclusi separatamente nel Gran Libro, di cui all'unito elenco *A*, in quanto non si oppongano alle condizioni speciali derivanti dalle leggi o dagli atti di loro creazione, e salvo, per questi ultimi, quanto è stabilito nel successivo art. 66.

Per i debiti perpetui e ridimibili non inclusi nel Gran Libro, indicati nell'unito elenco *B*, continueranno ad osservarsi le norme dipendenti dai rispettivi atti di creazione, tenuto conto della disposizione del detto art. 66.

Art. 66.

(Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 17).

È data facoltà ai portatori delle obbligazioni della ferrovia Cuneo (emissione 1857) e di quelle della ferrovia Vittorio Emanuele, nonchè ai portatori delle obbligazioni della ferrovia Torino-Savona-Acqui, delle ferrovie Livornesi (serie *A*, *B*, *C*, *D*-1, *D*-2) della ferrovia Lucca-Pistoia (emissioni 1856-1858-1860), e delle ferrovie Romane (obbligazioni comuni), di conseguirne il tramutamento in nominativo e da nominative al portatore, sotto l'osservanza delle formalità da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

TITOLO IX.

Agevolezze tributarie per le operazioni di Debito pubblico.

Art. 67.

(Decreto legislativo 26 gennaio 1882, n. 621 (serie 3a), art. 1 — Legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato *L*, art. 10 — Legge 12 giugno 1902, n. 166, art. 11 — Legge 24 dicembre 1908, n. 731, art. 2 — Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 18 — Legge 15 maggio 1910, n. 228, art. 5).

Sono esenti da bollo, senza che si faccia luogo a ripetizione della tassa, le domande che si presentano all'Amministrazione del Debito pubblico dello Stato per le seguenti operazioni riflettenti i vari consolidati, di cui ai precedenti articoli 8 e 9:

a) per il tramutamento delle rendite al portatore in nominative o miste;

b) per la traslazione delle rendite nominative o miste;

c) per il trasporto del pagamento delle rendite nominative da una Cassa ad un'altra;

d) per la rinnovazione dei certificati di proprietà o di usufrutto, quando su questi siano esauriti i compartimenti destinati a segnarvi il pagamento delle rate semestrali, e per la rinnovazione dei certificati di rendita mista, quando ne siano esaurite le cedole;

e) per la semplice riunione delle rendite nominative.

Le stesse agevolezze sono estese ai titoli di rendita redimibile, di cui all'art. 63, alle obbligazioni ferroviarie 3 per cento create dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048, a quelle della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria, nonchè alle altre indicate nel precedente art. 66, per le operazioni sopra specificate, in quanto le operazioni stesse siano consentite dalle loro leggi di origine o dalla presente legge.

Su ciascun titolo da L. 100, da emettersi per i summultipli delle obbligazioni da L. 500 del debito redimibile 3 per cento, di cui all'art. 63, sarà dovuta la tassa di bollo speciale di centesimi 10.

Art. 68.

(Decreto legislativo 26 gennaio 1882, n. 621 (serie 3a), art. 2 — Legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato *L*, art. 10 — Legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, art. 22, n. 16 — Legge 12 giugno 1902, n. 166, art. 11).

Le ricevute dei titoli dei debiti consolidati e dei debiti redimibili, indicati nel precedente articolo, che si presentino all'Amministrazione del Debito pubblico per le operazioni ivi considerate, sono esenti dalla tassa stabilita dall'art. 45 della tariffa annessa alla legge del 13 settembre 1874, n. 2086, sulle tasse per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi.

Art. 69.

Legge (testo unico) sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, art. 148, n. 2).

Sono esenti da registrazione, salvo quanto è dichiarato dall'ultimo capoverso dell'art. 148 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, i titoli del Debito pubblico dello Stato, le corrispondenti cedole le quietanze dei relativi interessi, i trasferimenti dei titoli fatti mediante annotazione scritta sui medesimi o sui registri della Amministrazione del Debito pubblico.

TITOLO X.

Disposizioni varie.

Art. 70.

(Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 19).

Le ipoteche soggette a rinnovazione ai termini della presente legge, le quali siano state iscritte in epoca anteriore di 30 anni o più alla data dell'attuazione della legge 24 dicembre 1908, n. 750, devono essere rinnovate entro un triennio dalla data stessa.

Decorso questo termine senza che siano state regolarmente rinnovate, le dette ipoteche cadranno in prescrizione.

Art. 71.

(Legge 29 giugno 1871, n. 339 (serie 2a), art. 5).

La cancellazione dei vincoli, già esistenti sulle antiche iscrizioni del Debito pubblico romano, potrà, ove la domanda sia fondata, essere ordinata con decreto pronunziato in Camera di consiglio del tribunale civile di Roma, in tutti quei casi nei quali l'Amministrazione del Debito pubblico non creda di potervi con sufficiente sicurezza aderire sopra i soli documenti presentatile dagli interessati.

Art. 72.

(Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 20).

La disposizione dell'articolo precedente è estesa alla cancellazione delle annotazioni d'ipoteche e di vincoli, già esistenti sulle rendite di debito pubblico degli altri ex Stati italiani, passate sulle nuove rendite con la unificazione.

La facoltà di pronunziare la cancellazione è deferita al tribunale del luogo ove il vincolo venne costituito, e, se sia stato costituito all'estero, alla Corte di appello di Roma.

Art. 73.

(Legge 5 luglio 1908, n. 388, articolo unico).

È proibita la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, qualunque titolo rappresentante valori di Stato.

Le contravvenzioni sono punite colla multa comminata nell'articolo 142 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Gli stampati e le lastre relative saranno sempre confiscate, a chiunque appartengano, e dovranno essere distrutti.

TITOLO XI.

Della Comissione di vigilanza.

Art. 74.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, articoli 6 e 7).

L'Amministrazione del Debito pubblico è posta sotto la vigilanza di una Commissione composta:

di tre senatori e di tre deputati, a nomina delle rispettive Camere in ciascuna sessione.

I senatori ed i deputati continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni parlamentari, fino a nuova elezione;

di tre consiglieri di Stato, a nomina del presidente del Consiglio;

di un consigliere della Corte dei conti, a nomina del presidente della medesima;

di uno dei presidenti delle Camere di commercio del Regno, a nomina del ministro di agricoltura, industria e commercio;

del segretario generale della Corte dei conti.

Il presidente della Commissione di vigilanza sarà fra i componenti di essa nominato dal Re, sulla proposta del Consiglio dei ministri.

Art. 75.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 7 — R. decreto 26 dicembre 1877, n. 4219 (serie 2a), articoli 1 e 4).

La Commissione pubblicherà ogni anno una relazione intorno alla Amministrazione del Debito pubblico dell'anno precedente, ed il ministro del tesoro la presenterà al Parlamento.

Art. 76.

(Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 38 — Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 21).

Il Governo del Re provvederà alla pubblicazione di un regolamento generale per la esecuzione del presente testo unico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Elenco **A** (art. 65).

Debiti redimibili o perpetui inclusi separatamente nel Gran Libro.

	Indicazione del debito	Saggio	Data delle leggi ed atti che disposero la inclusione nel Gran Libro
	Debiti redimibili.		
1	Prestito per le strade ferrate maremmane.	5 %	Legge 4 agosto 1861, n. 174, art. 1
2	Prestito Blount. . . .	5 %	Legge 29 giugno 1871, n. 339, art. 2.
3	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico (1a e 2a categoria).	5 %	Legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 6; R. decreto 14 agosto 1870, n. 5794, art. 2. Legge 30 giugno 1882, n. 832, art. 5. R. decreto 8 luglio 1888, n. 5540, art. 1.
4	Obbligazioni della ferrovia di Novara.	5 %	Legge 1° aprile 1869, n. 4983, art. 1
5	Obbligazioni della ferrovia di Cuneo:		
	1a Emissione . . .	5 %	Legge 5 maggio 1870, n. 5632, art. 1.
	2a Emissione . . .	3 %	
6	Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele.	3 %	Legge 28 agosto 1870, n. 5858, art. 13.
	Debiti perpetui.		
1	Debito feudale 3 ottobre 1825 (Modena) (1).	3 %	Legge 4 agosto 1861, n. 174, art. 5.

(1) Fra i debiti perpetui sarebbe da annoverarsi anche la rendita inscritta a favore della Santa Sede in virtù della legge 13 maggio 1871, n. 214, art. 4. Ma si omette, nell'elenco, tenuto conto della natura speciale di essa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Elenco **B** (art. 65).

Debiti redimibili o perpetui non inclusi nel Gran Libro.

(Debiti semplicemente amministrati).

	Indicazione del debito	Saggio	Data delle leggi con le quali lo Stato assunse a suo carico o creò i debiti
	Debiti redimibili.		
1	Obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui.	3 %	Legge 28 agosto 1870, n. 3858, art. 3.
2	Obbligazioni per i canali Cavour.	6 %	Legge 16 giugno 1874, n. 2002 (art. 3 della convenzione allegati).
3	Obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba.	5 %	Legge 29 giugno 1876, n. 3181 (art. 15 della convenzione, allegato I).
	Titoli della Società ferrovie Monferrato:		
4	Azioni privilegiate dalla Società per le ferrovie del Monferrato emesse per il tronco Cavallermaggiore-Bra.	—	Legge 29 giugno 1876, n. 3181, art. 1 (*a*).
5	Obbligazioni per la ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.	3 %	
6	Azioni, dette comuni, della Società per le ferrovie del Monferrato per i tronchi Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara.	—	
	Obbligazioni ferrovie Romane:		
7	Obbligazioni per le ferrovie Livornesi (serie *A*, *B*, *C*, *D'*, *D''*).	3 %	Legge 29 gennaio 1880, n. 5249 (serie 2a), articolo 1 (allegato I).
8	Obbligazioni per la ferrovia Lucca-Pistoia (emissioni 1856-1858-1860).	3 %	
9	Obbligazioni per la ferrovia centrale Toscana (serie *A*, *B*, *C*).	5 %	
10	Obbligazioni, dette comuni, per le ferrovie Romane.	3 %	
11	Obbligazioni ferroviarie per la rete Adriatica (serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*). Obbligazioni ferroviarie per la rete Mediterranea (serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*). Obbligazioni ferroviarie per la rete Sicula (serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*).	3 %	Legge 27 aprile 1885 n. 3048 (serie 3a)

	Indicazione del debito	Saggio	Data delle leggi con le quali lo Stato assunse a suo carico o creò i debiti
12	Obbligazioni per la sistemazione del Tevere (emissioni 1883, 1884, 1885, della 2ª serie, saldo della 7ª quota della 3ª serie e quote della 4ª serie a tutto l'esercizio 1894-95).	5 %	Leggi 30 giugno 1876, n. 3201; 23 luglio 1881, n. 338; 15 aprile 1886, n. 3791; 2 luglio 1890, n. 6933.
13	Obbligazioni pel risanamento di Napoli (serie 3ª, 4ª, 7ª, 8ª).	5 %	Legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª).
14	Obbligazioni per le strade ferrate del Tirreno (serie *A*, *B*, *C*, *D*).	5 %	Legge 30 marzo 1890, n. 6751 (serie 5ª).
15	Obbligazioni per le opere edilizie di Roma.	5 %	Legge 20 luglio 1890, n. 6980.
	Debiti perpetui.		
1	Debito dei comuni di Sicilia.	5 %	Decreto del pro-dittatore di Sicilia 17 ottobre 1860, n. 259.
2	Debito dei corpi morali di Sicilia.	5 %	Sovrano rescritto delle Due Sicilie 3 maggio 1828. Sovrano rescritto delle Due Sicilie 28 giugno 1832, Sovrane determinazioni dell'8 dicembre 1841, art. 13.
3	Debito dei creditori legali napoletani.	3 %	Decreti 19 settembre 1815, 23 marzo 1818 e 5 marzo 1819 del Regno di Napoli.
4	Debito 23 marzo 1885 .	3 %	Legge 26 marzo 1885, n. 3015, art. 4.
5	Assegni alle comunità di Reggio e Modena.	—	Sovrano decreto degli Stati Estensi 17 luglio 1830.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 543 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 466;

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1909, n. 831;

Ritenuta la necessità di continuare a corrispondere nell'esercizio 1910-911, una speciale indennità di missione ai funzionari che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della citata legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Considerato che, a tale scopo, occorre provvedere alla assegnazione nei bilanci dei Ministeri interessati, delle somme necessarie;

Vista la legge 15 aprile 1909, n. 188, che istituisce un conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici, fino al limite L. 30 milioni, successivamente elevato a 50 e ad 88 milioni con le leggi 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è concessa l'indennità di missione nella misura che segue:

a) ai funzionari i quali risiedono nei due Comuni capoluoghi di provincia, di Messina e di Reggio Calabria, una indennità di missione corrispondente ai 2/5 delle indennità regolamentari, e, in ogni caso, non inferiore a L. 40 mensili;

b) a tutti indistintamente i funzionari che risiedono negli altri Comuni, compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge citata, una indennità di L. 40 mensili.

Art. 2.

Il conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici, di cui alla legge 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, è esteso ai Ministeri indicati nel seguente articolo al solo scopo di fornire ad essi i fondi necessari per corrispondere l'indennità di missione stabilita dal precedente articolo.

Art. 3.

Dal conto corrente di cui all'art. 2 e agli effetti indicati nell'articolo medesimo, è autorizzato un prelevamento nella somma di L. 1,615,100, da stanziarsi nella categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1910-911, al capitolo n. 229-*bis*, con la denominazione: « Prelevamento dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere l'indennità di missione ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ».

La accennata somma di L. 1,615,100 verrà ripartita e inscritta ad uno speciale capitolo con la denominazione « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui al-

l'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 », nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1910-911, come segue:

Cap. n. 161-*quater*. Ministero del tesoro	L.	65,000	—
» n. 258-*bis*. Ministero delle finanze	»	205,200	—
» n. 39-*bis*. Ministero di grazia e giustizia	»	336,500	—
» n. 223-*bis*. Ministero della pubblica istruzione	»	212,300	—
» n. 168-*bis*. Ministero dell'interno	»	225,000	—
» n. 142-*bis*. Ministero delle poste e telegrafi	»	416,500	—
» n. 70-*bis*. Ministero della guerra	»	80,000	—
» n. 84-*bis*. Ministero della marina	»	32,200	—
» n. 174-*bis*. Ministero d'agricoltura, industria e commercio	»	40,400	—
Totale	L.	1,615,100	—

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 10 luglio 1910, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Ottajano (Napoli).

SIRE!

Per il mancato introito di varie somme e per altre sopravvenute difficoltà, il commissario straordinario di Ottajano non ha potuto ancora completare il riordinamento dell'azienda, specialmente ne' riguardi finanziari.

Necessita, pertanto, valendosi della facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1908, n. 461, prorogare di altri tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti 7 giugno 1906, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Ottajano, in provincia di Napoli, 16 agosto 1906 che confermò in ufficio il commissario straordinario ai sensi della legge 19 luglio 1906, n. 390, 14 febbraio e 1° agosto 1907, 16 gennaio e 14 agosto 1908, che prorogarono, ciascuno, di sei mesi, 4 febbraio 1909 che prorogò di altri tre mesi, 15 aprile 1909 che prorogò fino al 7 giugno 1909 il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale;

Veduti i successivi Nostri decreti 3 detto giugno che prorogò sino al 15 agosto 1909 il detto termine e 7 agosto 1909, 10 febbraio e 1° maggio ultimo scorso che lo prorogarono rispettivamente di sei, di tre e di due mesi;

Vista la legge 19 luglio 1906, n. 390, e l'articolo unico della legge 8 luglio 1909, n. 461, che estese fino al 31 corrente la facoltà di prorogare, di sei in sei mesi, il termine suindicato, concessa dalla predetta legge;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ottajano, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 17 luglio 1910, sul decreto che proroga i poteri del regio commissario straordinario di Cefalù (Palermo).

SIRE!

Per assicurare gli utili effetti della sua gestione, il commissario straordinario di Cefalù deve ancora definire la questione della conduttura dell'acqua potabile; accertare la reale situazione finanziaria del Comune, liquidando i residui ed esaminando i conti 1908-1909; risolvere talune vertenze.

Necessita, all'uopo, prorogare di un mese il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, e a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cefalù, in provincia di Palermo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cefalù è prorogato di un mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 luglio 1910, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Quaglietta (Avellino).

SIRE !

Il commissario straordinario di Quaglietta deve ancora risolvere varie vertenze per conseguire il pagamento dei canoni e censi già dovuti alla chiesa ricettizia soppressa per effetto della legge 15 agosto 1867; definire le pendenze con gli ex contabili, dichiarati debitori del Comune; esaminare molti reclami prodotti avverso la tassa focatico; provvedere alla reintegra dei suoli stradali usurpati, alla costruzione di una fonte pubblica e all'ampliamento del cimitero; impiantare il registro di popolazione e riordinare l'archivio; sistemare il servizio farmaceutico e nominare la levatrice condotta.

Non essendo all'uopo sufficiente il periodo normale della straordinaria gestione, necessita prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Quaglietta, in provincia di Avellino;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Quaglietta, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

AVVISO.

Con decreto Ministeriale in data 15 settembre 1909 è stato approvato il nuovo testo della Farmacopea ufficiale, il quale si trova in vendita presso la tipografia delle Mantellate al prezzo di lire *cinque*.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel comune di Lastra a Signa, in provincia di Firenze, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a, b, c* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Roma, 31 luglio 1910.

MINISTERO DELLA GUERRA

Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria delle classi 1888 e 1889 venuti alle armi per anticipazione e di altri che si trovano in speciali condizioni.

1. In dipendenza della legge 30 giugno scorso, n. 362, circa la adozione della ferma biennale, questo Ministero determina che, nel tempo e nei modi sottoindicati, siano inviati in congedo illimitato:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1888, di tutte le armi e corpi, che abbiano già compiuto, o vengano a compiere prima del normale congedamento della classe stessa, 24 mesi di permanenza alle armi, per avere impreso servizio anteriormente alla chiamata generale della classe;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1889, rivedibili di leve precedenti, di tutte le armi e corpi, che abbiano già compiuto, o vengano a compiere prima del normale congedamento della classe, 12 mesi di permanenza alle armi, per avere impreso servizio anteriormente alla chiamata generale della classe;

c) i militari di 1ª categoria delle classi suddette, di tutte le armi e corpi, che, avendo servito prima del loro concorso alla leva per meno di sei mesi, quali militari prosciolti dal servizio, non abbiano ottenuto, pel § 846 del regolamento sul reclutamento, la retrocessione alla classe anteriore, e quelli che, per aver servito più di sei mesi e meno di diciotto, ottennero la retrocessione di una classe.

Il licenziamento dal servizio di questi militari sarà effettuato nel giorno in cui, cumulato il servizio prestato prima del loro concorso alla leva con quello prestato dopo, vengano a compiere rispettivamente 24 o 12 mesi di permanenza alle armi, secondo che trattisi di militari della classe 1888 o di militari della classe 1889 rivedibili di leve precedenti;

d) i militari di 1ª categoria, di tutte le armi e corpi, che, in applicazione dell'art. 130 della legge sul reclutamento, furono o saranno trasferiti alla classe 1888 e quelli già rivedibili trasferiti, per la stessa ragione, alla classe 1889, allorchè contino rispettivamente 24 o 12 mesi di permanenza alle armi.

2. Saranno parimente inviati in congedo illimitato, dopo aver prestato il servizio indicato nel numero precedente, i militari di classi anteriori a quelle sovra enunciate, ma venuti alle armi colle classi stesse, tenendo presente che di quelli venuti alle armi con la classe 1889 dovranno essere congedati soltanto coloro che già furono rivedibili.

3. Per quanto concerne i militari di 1ª categoria della classe 1888 o di classi anteriori reduci dall'estero, le disposizioni precedenti debbono applicarsi nel senso di computare come utile, agli effetti della rispettiva permanenza alle armi di 24 o di 12 mesi, il periodo di tempo scorso fra il giorno fissato per la chiamata generale alle armi della classe, in conto della quale furono arruolati, e quello dell'effettiva loro presentazione alle armi se anteriore al giorno 31 marzo dell'anno immediatamente successivo.

4. Dal cennato congedamento sono esclusi:

a) gli allievi ufficiali di complemento o gli allievi sergenti che rivestano ancora tale qualità, non che quelli che, pure avendo perduto detta qualità, si arruolarono volontariamente. Peraltro, quelli dei detti militari, arruolati volontari, che non abbiano ancora concorso alla leva e che non abbiano tramandato ad un fratello il diritto all'assegnazione alla 2ª categoria, possono essere prosciolti dal servizio, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della loro classe;

b) i sottufficiali vincolati alla ferma speciale di tre anni;

c) i volontari ordinari.

5. I militari che si siano impegnati a rimanere sotto le armi per un determinato periodo di tempo (aspiranti fuochisti e conduttori di locomotive ferroviarie, manovratori, deviatori, frenatori, allievi maniscalchi, ecc.) potranno, ove lo chieggano, essere auto-

rizzati dai propri comandanti di corpo o rimanere alle armi fino al termine degli obblighi volontariamente assunti.

Consimile trattamento sarà fatto anche ai carabinieri aggiunti che domandino di restare in servizio.

6. Nel congedamento di tutti i militari, dei quali è parola nei numeri precedenti, si terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) l' invio in congedo illimitato pel disposto della presente circolare s'intende applicabile a tutti i militari di 1ª categoria che si trovino nelle condizioni su espresse, anche quando essi siano arruolati per disposizione speciale della legge sul reclutamento, come gli omessi, i renitenti, i già detenuti in carcere, ecc.;

b) nel computo dei 24 o 12 mesi di servizio, richiesti per aver titolo al congedamento, dev'essere dedotto il tempo non computabile nella ferma, a senso dell'art. 130 della legge, quando non vi sia stato trasferimento di classe;

c) il servizio prestato nel corpo delle guardie di finanza, prima di prendere servizio nel R. esercito, sarà ritenuto valido per acquistare titolo all'invio in congedo illimitato in applicazione della presente circolare;

d) nessun militare potrà, s'intende, essere inviato in congedo illimitato finchè si trovi a scontare una punizione disciplinare.

7. I militari che si trovino nelle condizioni per essere inviati in congedo a senso della presente circolare e che abbiano avuto punizioni di prigione di rigore nella seconda metà del totale servizio prestato saranno trattenuti alle armi altrettanti giorni quanti sono quelli da essi trascorsi complessivamente in dette punizioni, giusta quanto prescrive il penultimo comma del § 679 del regolamento di disciplina.

Così pure quelli che siano stati proposti per una Commissione di disciplina dovranno essere trattenuti sotto le armi in attesa che sia definita la loro posizione.

8. Nel far luogo al congedamento, di cui alla presente circolare, i corpi terranno presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date con la circolare n. 346 del 20 agosto 1909.

9. Nella variazione matricolare relativa ai suddetti congedamenti dovrà farsi cenno della presente circolare.

Roma, 20 luglio 1910.

Per il ministro
MIRABELLI.

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 15 maggio 1910:

Montanucci Adolfo, capitano in aspettativa, collocato a riposo, per infermità non provenienti dal servizio, dal 28 gennaio 1910.

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

Simoni cav. Antonio, tenente colonnello 32 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° giugno 1910.

Gengaro Sabino, capitano in aspettativa speciale, id., id., id. dal 25 aprile 1910.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Alessandri cav. Benedetto, maggiore 46 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 giugno 1910.

Gobbi Serafino, capitano in aspettativa speciale, id., id., id. dal 10 giugno 1910.

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria, a loro domanda, dal 16 giugno 1910:

Jung Alberto, capitano in aspettativa per motivi di famiglia — Ghizzi-Panizza Probo, id. 43 fanteria — Rocco Michele, capitano 85 fanteria — Russo Vincenzo, capomusica 2 id.

Con R. decreto del 23 giugno 1910:

Alba cav. Nicolò, tenente colonnello 45 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Fornaro Domenico, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 17 giugno 1910.

Vicoli Giulio, capitano in aspettativa speciale — Casardi Ruggiei id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti d servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Manara cav. Carlo, id. 14 fanteria — Albertazzi cav. Giuseppe, 61 id. — Giacchetti Giuseppe, id. 80 id. — Ponza Gio. Battista, id. 63 id., collocati in aspettativa speciale.

Macola Romolo, id. 55 id. — Lazazzera Ginseppe Vincenzo, tenente 15 id. — Cappone Enrico, id. 68 id., id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Marsili Angelo, id. in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio dal 17 giugno 1910.

Milanesi Umberto, id. 84 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie incontrate per ragioni di servizio.

I seguenti capitani in aspettativa speciale sono richiamati in servizio dal 20 giugno 1910 con decorrenza per gli assegni dal 1° luglio 1910 e con la destinazione per ciascuno indicata:

Negri di Sanfront conte Vittorio — Morino Biagio — Di Cagno Simeone — Piccirilli Nicola.

Con R. decreto del 26 maggio 1910:

Zappia cav. Giuseppe, tenente colonnello 90 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Oddone Edoardo, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 27 giugno 1910.

Ferraris Carlo, id., id., id. id. dal 23 id.

Giunti Adolfo, id. 59 fanteria (comandato Ministero guerra), collocato in aspettativa speciale.

Mijno Celso, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 27 giugno 1910.

Scanni Federico, id. 87 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con R. decreto del 7 luglio 1910:

Pavone cav. Camillo, capitano ufficiale istruttore tribunale militare Cagliari, esonerato dalla carica predetta dal 2 luglio 1910.

De Falco Carlo, capitano 69 fanteria, nominato sostituto ufficiale istruttore aggiunto tribunale militare Cagliari dal 16 luglio 1910.

Arma del genio.

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

Trombetti cav. Aldo, maggiore direzione genio Torino, incaricato delle funzioni di capo sezione al Ministero della guerra, dal 16 luglio 1910.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 12 giugno 1910:

La Grotteria Pasquale, capitano medico in aspettativa, richiamato in servizio dal 25 maggio 1910.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 26 giugno 1910:

D'Aulisio-Garigliota Vincenzo, capitano commissario direzione Commissariato II corpo d'armata, collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 12 giugno 1910:

Curretti Bartolomeo, tenente in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio dal 16 giugno 1910.

IMPIEGATI CIVILI.

Personale insegnante.

Con R. decreto del 22 maggio 1910:

Gandini Carlo, maestro di scherma di 3ª classe, Scuola magistrale,

one Ministero affari esteri, senza assegni dal

lle Amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 20 marzo 1910:

ati ufficiali d'ordine sono collocati a riposo per anzianità e per età, dal 1° maggio 1910:

Pinaretti Gaetano, ufficiale d'ordine di 1ª classe — Pasi Enrico, ufficiale d'ordine di 1ª classe — Piccioli Giovanni, id. 1ª id.

Tacconelli Giuseppe, ufficiale d'ordine di 1ª classe — Costa Raschieri Edoardo, id. 1ª id. — Leonardi Domenico, id. 1ª id. — Ascione Domenico, id. id. — Mazzola Antonio, ufficiale di 1ª classe — Treves Moisè, id. 3ª id. — Lancia Francesco, id. 3ª id.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Fiordalise Ernesto, applicato di 4ª classe, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di un mese, dal 16 giugno 1910.

Bruno Francesco, id. 4ª id., accettata la dimissione dall'impiego, dal 1° giugno 1910.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

Sandrelli cav. Alessandro, maggiore genio, in servizio temporaneo quale incaricato delle funzioni di capo sezione Ministero guerra cessa da tali funzioni dal 16 luglio 1910; trasferito direzione genio Firenze e comandato 3 genio (ufficio materiale).

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale (Servizio centrale II)

ESERCIZIO 1910-1911

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO
e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

2ª decade - dall'11 al 20 luglio 1910.

	RETE			STRETTO DI MESSINA		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio	13437 (1)	13344 (1)	+ 93	23	23	—
Media	13428	13344	+ 84	23	23	—
Viaggiatori	5,064,274 00	4,892,646 51	+ 171,627 49	3,980 00	3,537 68	+ 442 32
Bagagli e cani	247,038 00	238,689 18	+ 8,348 82	162 00	149 07	+ 12 93
Merci a G. V. e P. V. acc.	1,198,133 00	1,157,015 99	+ 41,117 01	2,127 00	1,349 54	+ 777 46
Merci a P. V.	5,842,442 00	5,644,985 96	+ 197,456 04	4,015 00	3,538 72	+ 476 28
Totale	12,351,887 00	11,933,337 64	+ 418,549 36	10,284 00	8,575 01	+ 1,708 99
PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° al 20 luglio 1910.						
Viaggiatori	10,302,022 00	9,921,899 16	+ 380,122 84	8,350 00	7,319 08	+ 1,030 92
Bagagli e cani	501,562 00	484,045 26	+ 17,516 74	331 00	306 85	+ 24 15
Merci a G. V. e P. V. acc.	2,412,576 00	2,346,271 64	+ 66,304 36	4,154 00	2,836 09	+ 1,317 91
Merci a P. V.	11,861,942 00	11,447,771 22	+ 414,170 78	8,606 00	7,156 16	+ 1,449 84
Totale	25,078,102 00	24,199,987 28	+ 878,114 72	21,441 00	17,618 18	+ 3,822 82
PRODOTTO PER CHILOMETRO.						
Della decade	919 24	894 28	+ 24 96	447 13	372 83	+ 74 30
Riassuntivo	1,867 60	1,813 55	+ 54 05	932 22	766 01	+ 166 21

(1) Esclusi: la linea Cerignola stazione-Città, ed i tronchi Confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 267,390 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,038,177 del l'ex consolidato 5 0[0), per L. 487.50-455 al nome di Sierra Adriano, Arturo, Gino e Raoul di *Guglielmo*, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri dal detto *Guglielmo* e di sua moglie Eugenia Vais, domiciliati in Alessandria d'Egitto, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sierra Adriano, Arturo, Gino e Raoul di *Angiolo-Guglielmo*, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal detto *Angiolo-Guglielmo*, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 4 agosto 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 222,952 e n. 224,649 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondenti ai nn. 987,213 e 991,341 del già cons. 5 0[0) per L. 101.25 e 3.75, al nome di Rebori *Giovanna* fu Pellegro, minore, sotto la patria potestà della madre Azaro Rosa, domiciliata in Sestri Levante (Genova), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Rebori *Caterina-Giovanna* fu Pellegro, minore ecc., (come sopra) vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette inscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 4 agosto 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 515,636 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 596.25 - 556.50, al nome di Ricci *Giovanni Luigi* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Lupi Paolina fu Giovanni ved. Ricci, domiciliata a Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ricci *Luigi Giovanni* fu Luigi, minore, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 4 agosto 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazio

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolid
n. 63,271 d'iscrizione sui registri della Direzione gener
spondente al n. 406,161 del già consolidato 5 0[0) per L. -
nome di Mazzetta *Antonietta, nata Mazzetta del vivente Do*
domiciliata a Novara, fu così intestata per errore occor
indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mazzetta *Antonia di Carlo*, domiciliata in Novara, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 luglio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il signor presidente della Congregazione di carità di Castelvenere ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 661 ordinale, stata rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Benevento in data 3 agosto 1907, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 15, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1891.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Moccia Mennato fu Cosmo, tesoriere della Congregazione di carità di Castelvenere, il nuovo titolo 3.75 0[0 proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 22 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 5 agosto, in L. 100.61.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

4 agosto 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,21 77	102,33 77	103,86 —
3 1/2 % *netto*	103,96 33	102,21 33	103,63 05
3 % *lordo*	72,25 —	71,05 —	71,42 34

CONCORSI

[MINIS]TERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Collegio di Sant'Orsola in Parma

LA DIREZIONE

Veduti i RR. decreti 22 novembre 1874, n. 976 e 19 giugno 1899, n. 218;

notifica:

1. È aperto il concorso a un posto attualmente vacante nel convitto di questo collegio a carico dello Stato, e a quegli altri posti che si rendessero vacanti innanzi il 1° ottobre p. v.

2. Possono concorrere ai detti posti le giovinette di nazionalità italiana appartenenti a famiglia di civile condizione.

3. Fra le concorrenti verranno preferite le figlie di genitori benemeriti per opere dell'ingegno e per servizi prestati al paese, nella milizia, nella magistratura, nell' amministrazione, nell' insegnamento.

4. Le concorrenti dovranno far presentare entro il giorno 15 settembre p. v. le rispettive domande su carta bollata da cent. 50 alla Direzione di questo collegio di Parma, corredate:

a) dell'atto municipale di nascita dal quale risulti avere le concorrenti raggiunto il 6° anno e non oltrepassato il 10 di età;

b) del certificato di battesimo;

c) dell'attestato di subita vaccinazione o di vaiuolo naturale sofferto;

d) da un certificato medico, di data recente debitamente autenticato, comprovante essere la concorrente di sana e robusta costituzione fisica, non affetta da malattie attaccaticcie;

e) dell'atto municipale informativo della condizione sociale della famiglia, del numero delle persone che la compongono e di quanto essa possiede;

f) di un certificato, quando sia del caso, degli studi compiuti dalla concorrente;

g) di qualsiasi altro documento ritenuto valevole a dimostrare i titoli di benemerenza posseduti dai parenti della concorrente.

5. L'alunna prescelta dovrà essere provveduta dalla rispettiva famiglia del corredo personale prescritto dalla Direzione del collegio; sostenere la spesa di mantenimento del medesimo e quelle altre minute prescritte dal regolamento dell'Istituto.

Parma, 1° agosto 1910.

La direttrice
M. Lucrezia Zileri.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto del 26 agosto 1909, col quale fu bandito il concorso per un posto di ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. corpo delle miniere, con l'annuo stipendio di L. 1500 (1);

Visto il decreto del 10 ottobre dello stesso anno, con cui il detto concorso fu prorogato a tempo indeterminato;

Decreta:

Gli esami per l'assegnazione del posto di cui sopra saranno tenuti in questo Ministero, nei giorni 14 novembre 1910 e seguenti.

Essi sono scritti ed orali, durano tre giorni, e consistono nella trattazione di due temi scritti in ciascuno dei due primi giorni, ed in un esperimento orale nel terzo.

Per i temi scritti i candidati hanno otto ore disponibili; l'esperimento orale dura mezz'ora.

Gli esami scritti sono dati sopra le seguenti materie:

a) saggio di composizione italiana;

b) saggio di calligrafia;

c) aritmetica elementare;

d) nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno.

Sono argomenti dell'esame orale, oltre le materie di cui alle lettere *c)* e *d)*, anche le seguenti:

e) elementi di storia d'Italia d lla costituzione del 1° Regno italico (1805) fino ai giorni nostri;

f) elementi di geografia dell'Europa e particolarmente d'Italia;

g) principî fondamentali sull'ordinamento dei poteri dello Stato

Chi intenda concorrere dovrà far pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio, non più tardi del 15 ottobre prossimo, la domanda in carta da bollo da una lira, in cui sia chiaramente indicato il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del sindaco del Comune d'origine, od atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che non abbia superato l'età di 25 anni alla data del presente decreto, salvo, rispetto a coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata, di aumentare questo limite di età di tanti anni quanti ne abbiano passati sotto le bandiere;

c) certificato di aver ottemperato agli obblighi di leva;

d) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza del concorrente, di data non anteriore al 1° luglio del corrente anno;

e) certificato negativo di penalità di data non anteriore al 1° luglio del corrente anno;

f) attestato originale della licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

I posti di ufficiali d'ordine di 3ª classe nel R. corpo delle miniere, che si renderanno vacanti entro l'anno 1911, potranno essere assegnati a coloro che nel presente concorso otterranno l'idoneità e saranno classificati in ordine di merito immediatamente dopo il vincitore.

Roma, addì 30 luglio 1910.

Il ministro
RAINERI.

(1) Il ruolo organico del personale d'ordine del R. corpo delle miniere comprende: 4 posti di archivista con lo stipendio annuale di L. 3000; 5 di ufficiale d'ordine di 1ª classe, con L. 2500; 4 di ufficiale d'ordine di 2ª classe con L. 2000 e 3 di ufficiale d'ordine di 3ª classe con L. 1500

Gli archivisti possono raggiungere, dopo due periodi sessennali, lo stipendio di L. 3600.

Il concorrente che sarà prescelto sarà destinato a prestar servizio nello ufficio distrettuale minerario di Caltanissetta.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Quando ieri riferimmo intorno al rincrudimento del boicotaggio antiellenico da parte dei turchi, siamo stati facili profeti prevedendo che esso finirà per implicare un nuovo intervento delle potenze protettrici.

Esso è invocato dal Governo greco, come risulta dalla seguente nota ufficiosa pubblicata ieri dall'*Agenzia di Atene.* Essa dice:

La notizia del proclama pubblicato dal Comitato di boicottaggio di Costantinopoli allo scopo di organizzare il boicottaggio stesso in modo ufficiale fino alla soluzione della questione cretese, ha qui prodotto generale sorpresa, considerate le reiterate promesse della Porta agli ambasciatori delle potenze e al ministro di Grecia circa la cessazione del movimento.

Il proclama pubblicato, che istituisce il boicottaggio contro le merci greche in modo permanente e che fa dipendere il mantenimento di esso dalle decisioni delle potenze circa l'isola di Creta, dimostra che si tratta di una misura di carattere ufficiale e di una pressione tendente ad ottenere risultati diplomatici nella questione cretese.

La distinzione stabilita fra merci greche e merci estere colpisce d'altra parte la clausola della nazione più favorita e costituisce una manifesta violazione del diritto delle genti.

Il boicottaggio produce grandi perturbazioni nei traffici delle principali città dell'Impero ottomano il cui commercio si trova in massima parte nelle mani dei greci. Si crede che soltanto un energico intervento delle potenze potrebbe por fine ad uno stato di cose così dannoso per gli interessi di tutte le nazioni in Oriente.

Oltre a questa Nota ufficiosa il ministro di Grecia a Costantinopoli ha fatto nuove rimostranze al Governo turco, ma queste, come già tutte le altre, si sono risolte in frasi evasive. In proposito si telegrafa da Costantinopoli, 4:

Il ministro di Grecia ha fatto al ministro degli esteri vive rimostranze per la persistenza del boicottaggio delle merci greche, affermando che il Comitato di boicottaggio ha dichiarato che esso agiva come il Governo voleva.

Il ministro degli esteri ha risposto che la Porta fa quanto è in suo potere per far cessare il boicottaggio ed ha soggiunto che il Governo greco deve da sua parte aiutarlo in questi sforzi con una attitudine rispondente alle circostanze.

***

Ci siamo già ripetutamente occupati dell'attitudine assunta dalle popolazioni bulgare, abitanti in Macedonia o con questa confinanti, ritenute le favoreggiatrici delle bande armate contro la Turchia. Dopo le amichevoli intese con la Porta, la Bulgaria protestò sempre contro le accuse che si movevano ai suoi cittadini ed ora che il disarmo dei macedoni dà luogo a tanti conflitti la Bulgaria nuovamente protesta la sua nessuna ingerenza. In merito si ha da Sofia, 4:

Notizie dalla Macedonia confermano che la popolazione bulgara alla frontiera si oppone energicamente alla formazione di bande essendosi formata la convinzione che il movimento insurrezionale manca completamente di base.

Il pubblico e la maggior parte dei giornali cominciano egualmente a disapprovare queste agitazioni che ritengono completamente artificiose.

***

Il *Narodny Listy* ha fatto intervistare da un suo redattore il principe Danilo del Montenegro, attualmente a Praga, sulle ragioni della elevazione a regno del principato.

Il principe, secondo riferisce il giornale croato, avrebbe dato le seguenti spiegazioni, dicendo:

Posto che tutti gli altri Stati balcanici hanno fatto ciò, il Montenegro non poteva adattarsi a restare l'unico principato della penisola balcanica, a fare la figura di un qualunque principato di Monaco dei Balcani. I montenegrini sono troppo fieri per adattarsi ad accettare questa eventualità che avrebbe col tempo fatto perdere ogni prestigio e ogni popolarità al Sovrano del paese. Del resto, a mio padre sono da gran tempo resi onori regali dai più potenti Sovrani del mondo. E poi l'iniziativa non è partita da noi ma dai primi Sovrani di Europa che sono amici nostri, nostri protettori.

In ultimo il principe disse che la proclamazione del Montenegro a regno sarà accompagnata dalla approvazione e dalla simpatia di tutte le Corti e di tutti i Governi, come lo dimostreranno le loro deputazioni che prenderanno parte alla festa.

Da alcuni giorni giungono notizie da Co di preparativi di quel Governo per una militare in Siria contro i Drusi, popolazi da tribù indipendenti che vivono sul ve dentale del Libano e nell'antilibano.

Le prime notizie narravano di conflitti tra queste tribù e le popolazioni ottomane, ma pareva trattarsi di fatti di poca entità. Ora invece dalle misure che il Governo ottomano sta prendendo si deduce che si tratta di seri conflitti, e ciò confermano i seguenti dispacci da Costantinopoli, 4:

Le tribù dei Drusi hanno assalito parecchi villagi dell'Hauran in Siria saccheggiando le case e massacrando gli abitanti cristiani e musulmani. I villaggi di Maharreh, Ghassem e Taisseh sono i più danneggiati. I Drusi abbatterono i pali telegrafici.

La Porta ha subito deciso l'invio di una forte spedizione militare composta di ventisette battaglioni e quattro batterie a tiro rapido, sotto il comando di Sami pascià, ex-ministro di polizia.

La Porta tiene segreta l'entità dei massacri, ma a giudicare dal forte nerbo di forze militari inviato in Siria devono esser avvenute colà scene spaventevoli e le vittime debbon essere numerose.

*** Un comunicato ufficiale conferma la notizia del massacro degli abitanti di tre villaggi nelle vicinanze di Damasco da parte dei Drusi ed annunzia che il comandante della spedizione ha ricevuto con un *iradé* pieni poteri speciali per eseguire riforme radicali sul territorio dell'Haman.

È stato decretato lo stato d'assedio.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita è giunta ieri, alle 13.30, a Stresa, accorsa al letto della sua Augusta genitrice, duchessa di Genova Madre.

S. M. la Regina Madre si trattiene a Stresa. Le condizioni di salute dell'Augusta inferma sono stazionarie.

Per il centenario della nascita di C. Cavour. — È stato pubblicato a Torino, il programma ufficiale dei festeggiamenti per la commemorazione del centenario della nascita di Camillo Cavour:

10 agosto - ore 10: Solenne commemorazione tenuta dall'onorevole Edoardo Daneo, deputato del primo collegio di Torino, nella grande aula del Museo del Risorgimento, con l'intervento di S. M. il Re, dei Reali Principi, delle rappresentanze del Governo e del Parlamento, con invito a tutti i senatori e deputati, autorità, Associazioni, ecc.

Ore 16: Solenne seduta commemorativa nella storica aula del palazzo Madama, con l'intervento di S. M. il Re, dei Reali Principi, delle rappresentanze del Governo e del Parlamento, con invito a tutti i senatori e deputati, autorità, Associazioni, ecc.

Scoprimento di una lapide, con epigrafe dettata dal senatore Tommaso Villa, opera dello scultore Cesare Biscarra, sullo scalone del palazzo.

Alla sera banchetto ufficiale ed illuminazione delle vie facenti capo al monumento di Cavour.

14 agosto - Pellegrinaggio a Santena, con l'intervento di autorità, Associazioni e comitiva di milanesi e di piemontesi residenti a Milano.

Commemorazione a Santena tenuta dall'on. Ferrero di Cambiano, nel parco del marchese Visconti-Venosta; sfilata nel parco, visita alla tomba di Cavour, deposizione di una targa per parte dei milanesi e di una corona di bronzo per parte del municipio di Torino.

Alla sera ricevimento offerto dal municipio di Torino ai milanesi e alla presidenza delle Associazioni torinesi.

15 agosto - Commemorazione a Vercelli. Ore 11: Discorso com-

memorativo tenuto dall'on. senatore Giovanni Faldella; ore 18, corteo popolare al monumento a Cavour per deporvi una corona.

Dal Municipio venne fatta coniare una speciale medaglia commemorativa di cui un esemplare in oro sarà offerto a S. M. il Re, un esemplare in bronzo di grandi dimensioni sarà offerto ai presidenti del Senato e della Camera, ai ministri, senatori, deputati, sindaci, ecc., ed un esemplare pure in bronzo di piccole dimensioni sarà distribuito alle Associazioni, scuole, ecc.

Venne eseguita la pubblicazione dell'opuscolo di carattere popolare sulla vita di Cavour da distribuirsi pure gratuitamente alle Associazioni, scuole, ecc.

A cura del Comitato piemontese e della Società nazionale per la storia del risorgimento italiano verrà distribuita una raccolta di *fac-simili* di autografi di Vittorio Emanuele II, Camillo Cavour, Giuseppe Garibaldi e Napoleone III, illustrata per suo incarico dal conte Giovanni Sforza, direttore del nostro archivio di Stato.

Il Comitato torinese della Società Dante Alighieri, ha in questa occasione distribuito gratuitamente tra gli emigranti italiani all'estero parecchie copie del volume di L. Gramegna: « Cavour e i Torinesi nel 1859 ».

La Direzione delle ferrovie dello Stato per corrispondere alle premure del Comitato ha concesso la riduzione del 50 per cento per i biglietti di andata e ritorno che verranno rilasciati per Torino, Vercelli e Cambiano.

Dimissioni ritirate. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« S. E. Luzzatti, presidente del Consiglio, e S. E. Credaro, ministro dell'istruzione, hanno in questi giorni conferito col comm. Corrado Ricci, prendendo accordi di massima, in seguito ai quali nel prossimo settembre verranno concordati i provvedimenti più urgenti per la risoluzione dei principali problemi relativi all'Amministrazione delle Belle arti nonchè all'ordinamento della Direzione generale.

Dopo tale colloquio e, avuto riguardo alle manifestazioni avute in questi giorni, specialmente dal ceto degli studiosi e degli artisti, il comm. Corrado Ricci ha ritirato la sua domanda di collocamento a riposo ».

Per il 1911. — È giunta notizia al Comitato per le feste commemorative del 1911 in Roma che alcune persone hanno posto in vendita cartoline-réclame dell'Esposizione.

Si avverte quindi che le cartoline vengono distribuite gratuitamente e che dovrà essere denunziato all'autorità di pubblica sicurezza chi le offre in vendita.

Missione militare in Francia. — Il presidente della repubblica francese ha ricevuto, nel pomeriggio di ieri, a Rambouillet, la missione militare italiana recatasi in Francia per visitare la scuola militare francese di cavalleria di Saumur.

S. E. Tittoni, ambasciatore italiano a Parigi, presentò successivamente al presidente della repubblica il generale conte Greppi, comandante della prima brigata di artiglieria, il maggiore Pandolfi, comandante della scuola di cavalleria di Tor di Quinto, il capitano conte di Sambuy, del reggimento Nizza cavalleria, il capitano Rizzi Capriata, i tenenti Bolla e Acerbo, istruttori della Scuola di cavalleria, il tenente conte Campello della Spina, gentiluomo di onore di S. M. la Regina.

Il signor Fallières trattenne la Missione a pranzo.

Fra gli invitati si notavano il signor Barrère, ambasciatore di Francia a Roma, il tenente colonnello Jullien, addetto militare a Roma, Ollé Laprune, segretario d'Ambasciata a Roma, il colonnello Dilschneider, il tenente colonnello Baissieu, il maggiore Debans, il maggiore Laland del 12° reggimento corazzieri e l'ispettore delle foreste Granger.

Il presidente della Repubblica nominò commendatore della Legion d'Onore il generale conte Greppi, comandante la prima brigata di cavalleria di Torino; ufficiale della Legion d'Onore il maggiore Pandolfi, comandante la scuola di cavalleria di Tor di Quinto; cavalieri della Legion d'Onore il capitano Di Sambuy, del reggimento *Nizza* cavalleria ed il capitano Ricci Capriata, istruttore della Scuola di cavalleria, ufficiali della Stella Nera di Portonovo il conte Campello della Spina, gentiluomo di Corte della Regina, ed i tenenti Bolla ed Acerbo, istruttori della Scuola di cavalleria.

Inaugurazione. — Ieri, ad Asiago, presente S. E. il sottosegretario di Stato Luciani, ebbe luogo l'inaugurazione dell'Esposizione regionale.

Parlò primo l'on. Brunialti applauditissimo; quindi S. E. Luciani inaugurò a nome di S. M. il Re l'Esposizione, pronunciando un discorso accolto da calorose ovazioni.

Assistevano alla cerimonia il prefetto comm. Facciolati, il sindaco Dalle Mole, l'on. Roberti ed altre autorità.

Dopo l'inaugurazione ebbe luogo un banchetto nei locali dell'Esposizione stessa.

Al levar delle mense pronunziarono applauditi brindisi il sindaco di Asiago, l'onorevole senatore Colleoni, il sindaco di Vicenza e il presidente della Camera di commercio di Vicenza.

A tutti rispose, calorosamente applaudito, S. E. Luciani.

Movimento commerciale. — Il 3 corrente, a Genova, furono caricati 1170 carri, di cui 476 di carbone pel commercio e 78 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 335, di cui 116 di carbone pel commercio e 42 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 245, di cui 127 di carbone pel commercio e 53 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 207, di cui 25 di carbone pel commercio e 82 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 70, di cui 24 di carbone pel commercio e 2 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Galileo* è partita da Costanza per Sulina. — L'*Iride* da Patrasso per Catania.

Marina mercantile. — Il *Città di Milano*, della Veloce, ha proseguito da Barcellona per l'America centrale. — Il *Siena*, della Società Italia, ha proseguito da Las Palmas per Genova e il *Bologna*, della stessa Società, da Santos per Buenos Aires. — Il *Tommaso di Savoja*, del Lloyd Sabaudo, è partito da Barcellona per Buenos Aires. — Il *Re d'Italia*, della stessa Società, è partito da Punta Delgada per Napoli e Genova.

*** Un telegramma da Palma (Majorca) in data 4 corr., reca:

In seguito ad un colpo di vento, il veliero *Sant'Antonio di Palma* è affondato.

Sei marinai sono annegati.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SARAGOZZA, 4. — È stato nel villaggio di Aliminia de San Juan che le infiltrazioni del canale dell'Ebro hanno provocato il crollo di parecchie case. Fortunatamente non vi è stata alcuna vittima.

SAN SEBASTIANO, 4. — In esecuzione delle istruzioni del ministro dell'interno, il governatore ha proibito la manifestazione cattolica.

PARIGI, 4. — Il presidente eletto della repubblica Argentina, Roque Saenz Peña, è partito per Boulogne con treno speciale.

BOULOGNE SUR MER, 4. — Il presidente della Repubblica Argentina Roque Saens Pena, accompagnato dalla sua signora e dalle figlie, si è imbarcato oggi per Rio de Janeiro.

SERAJEVO, 4. — La Dieta, dopo avere approvato il bilancio, si è aggiornata.

PIETROBURGO, 4. — La mortalità a causa del colera è aumentata nel sud della Russia del 60 0/0. Gli operai minatori, spaventati fuggono. In seguito al propagarsi dell'epidemia si crede che il lavoro verrà sospeso in tutta la regione del Don.

Il governatore ha ordinato l'invio sui luoghi di un distaccamento della Croce Rossa sotto la direzione del prof. Rhein, presidente del Consiglio sanitario dell'Impero.

PIETROBURGO, 4. — Il presidente della Duma si è costituito prigioniero alla fortezza Pietro e Paolo per scontare la pena di un mese di prigione a cui è stato condannato in seguito al recente duello col conte Orvaroff.

NEW YORK, 4. — Il presidente del Cile, Pedro Montt, in viaggio per l'Europa, è giunto a bordo del vapore *Tago* ed è stato salutato dalle batterie del porto di Wadsworth.

MADRID, 4. — Un dispaccio da Saragozza annuncia che in un piccolo villaggio presso Huesca cinquanta case sono crollate in seguito ad infiltrazioni provenienti dal canale laterale dell'Ebro.

Mancano particolari.

BUDAPEST, 4. — *Camera dei magnati*. — Si approvano i progetti di legge votati recentemente dalla Camera dei deputati cioè l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, l'indennità per il 1910, il contingente di leva, il trattato di commercio con la Rumania ed il prestito di 560 milioni di corone.

PARIGI, 4. — È stato inaugurato stamane alla Sorbona il Congresso internazionale per l'insegnamento primario. Anche l'Italia vi è rappresentata.

L'AJA, 4. — La voce circa il richiamo del ministro della Cina all'Aja in seguito a difficoltà che sarebbero sorte relativamente alla naturalizzazione dei cinesi nelle Indie neerlandesi è infondata. Il ministro della Cina è partito l'altro ieri dall'Aja per un viaggio di piacere all'estero. Il primo segretario dell'Ambasciata cinese a Parigi è stato incaricato della gestione degli affari della Legazione.

STOCCOLMA, 4. — Il Congresso per la pace ha approvato una mozione, nella quale esprime il suo compiacimento per la conclusione della Convenzione fra la Russia ed il Giappone ed esprime la speranza che la nazione russa ristabilirà le sue antiche relazioni con la Finlandia.

I delegati russi si sono astenuti dal voto.

MADRID, 5. — Il Governo ha rinnovato il suo rifiuto di autorizzare la dimostrazione cattolica organizzata domenica prossima a San Sebastiano ed ha deciso di impedire con tutti i mezzi e se sarà necessario di reprimere energicamente qualunque attentato alla pubblica tranquillità.

BILBAO, 5. — Il Comitato per la dimostrazione cattolica di domenica ha inviato ad Alfonso XIII ed al Papa telegrammi concepiti in termini energici.

Il Comitato ha deciso di recarsi a San Sebastiano a qualunque costo.

STOCCOLMA, 5. — Durante l'ultima seduta del Congresso internazionale per la pace è stato approvato un ordine del giorno col quale il Congresso esprime il desiderio di vedere le Associazioni per la pace nei diversi Stati di Europa reclamare dai loro rispettivi Governi la nomina di una Delegazione speciale dimodochè una grande Commissione internazionale incaricata di studiare la questione della pace possa riunirsi prima della terza Conferenza dell'Aja.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

4 agosto 1910

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì.	751.78.
Umidità relativa a mezzodì.	44
Vento a mezzodì.	NW.
Stato del cielo a mezzodì.	poco nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 30 0.
	minimo 20.0.
Pioggia	0.2.

4 agosto 1910.

In Europa: pressione massima di 768 sul mar Bianco, minima di 750 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque disceso di 3 a 4 mm.; temperatura aumentata nelle regioni meridionali, diminuita al centro e nord; temporali numerosi e pioggie sull'Italia settentrionale e centrale.

Barometro: minimo a 754 in val Padana, Liguria e versante Adriatico centrale; 759 al sud-Sicilia.

Probabilità: venti moderati e qua e là forti intorno a ponente; tempo generalmente buono; Tirreno mosso od agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 4 agosto 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore: Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	24 2	17 0
Genova	1/2 coperto	legg. mosso	24 0	20 5
Spezia	1/4 coperto	mosso	27 0	19 2
Cuneo	sereno	—	31 2	14 8
Torino	sereno	—	23 0	16 0
Alessandria	sereno	—	24 2	15 9
Novara	sereno	—	29 0	13 0
Domodossola	sereno	—	21 0	10 0
Pavia	sereno	—	24 8	15 2
Milano	1/2 coperto	—	25 7	15 3
Como	sereno	—	24 2	16 0
Sondrio	1/2 coperto	—	22 6	16 2
Bergamo	1/2 coperto	—	22 0	15 0
Brescia	coperto	—	27 4	19 8
Cremona	1/4 coperto	—	26 3	16 6
Mantova	1/2 coperto	—	28 0	14 2
Verona	sereno	—	28 3	18 6
Belluno	coperto	—	22 0	12 0
Udine	piovoso	—	29 0	17 9
Treviso	coperto	—	28 4	19 4
Venezia	coperto	calmo	28 1	20 5
Padova	coperto	—	28 4	18 4
Rovigo	1/2 coperto	—	30 0	18 0
Piacenza	sereno	—	26 0	16 4
Parma	sereno	—	26 7	18 5
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	27 4	19 8
Modena	3/4 coperto	—	28 1	18 2
Ferrara	sereno	—	29 6	19 7
Bologna	sereno	—	28 1	21 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	29 4	22 2
Pesaro	sereno	calmo	30 0	19 0
Ancona	1/2 coperto	calmo	32 0	21 0
Urbino	sereno	—	30 2	18 2
Macerata	sereno	—	30 5	10 7
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	27 5	15 8
Camerino	1/2 coperto	—	29 6	16 0
Lucca	3/4 coperto	—	29 5	19 4
Pisa	3/4 coperto	—	30 4	17 0
Livorno	1/4 coperto	grosso	29 8	20 5
Firenze	coperto	—	31 4	19 6
Arezzo	1/2 coperto	—	31 4	16 8
Siena	3/4 coperto	—	26 0	16 0
Grosseto	sereno	—	30 1	16 0
Roma	3/4 coperto	—	31 8	20 0
Teramo	sereno	—	?	19 7
Chieti	sereno	—	30 0	19 4
Aquila	1/4 coperto	—	28 4	17 7
Agnone	sereno	—	30 2	18 2
Foggia	1/4 coperto	—	34 7	20 0
Bari	3/4 coperto	calmo	29 5	22 8
Lecce	1/2 coperto	—	32 8	23 5
Caserta	coperto	—	34 3	20 8
Napoli	coperto	mosso	30 2	22 0
Benevento	1/4 coperto	—	34 0	21 4
Avellino	coperto	—	28 7	19 0
Caggiano	sereno	—	31 2	20 2
Potenza	sereno	—	32 5	13 0
Cosenza	sereno	—	34 0	18 8
Tiriolo	1/2 coperto	—	28 5	16 7
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	legg. mosso	34 4	24 8
Palermo	sereno	calmo	30 8	22 8
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 2	22 4
Caltanissetta	sereno	—	32 2	23 4
Messina	sereno	calmo	30 9	23 1
Catania	sereno	calmo	32 2	23 0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	27 6	22 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	30 0	19 0
Sassari	sereno	—	31 2	17 4

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate, TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*